

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2060

Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva” – Linee Guida di attuazione.

L'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dei funzionari e del Dirigente del Servizio Attività estrattive, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive Ing. Pierluigi Loiacono e dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche Ing. Giovanni Scannicchio, oltre che dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, riferiscono quanto segue.

Il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n.274/2019 del 11.06.2019, ha approvato la legge regionale 5 luglio 2019, n.22 recante “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva” pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 08.07.2019.

La legge regionale n.22/2019 ha operato una ridistribuzione delle competenze in materia di attività estrattive rispetto al precedente assetto, che vedeva la Regione accentrare tutte le competenze del settore in riferimento alle autorizzazioni, alle attività di vigilanza e alla pianificazione e programmazione.

L'art. 4 della legge regionale n.22/2019 dispone infatti il seguente assetto di competenze in materia di attività estrattive: *“Le competenze regionali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni attengono alle materie di:*

- a) elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore, ivi compresa la definizione, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, dei criteri di determinazione degli oneri di cui all'articolo 10;*
 - b) pianificazione delle attività estrattive;*
 - c) censimento e recupero delle aree di cava dismesse;*
 - d) formazione e informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo finalizzati a fornire indicazioni e criteri, promuovere e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per l'esercizio dell'attività di cava.*
- 2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive rilascia parere di compatibilità al Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) e alle Norme tecniche di coltivazione e recupero nell'ambito del procedimento di autorizzazione ovvero esercita i poteri sostitutivi, di cui agli articoli 9 e 22, attribuiti alla Regione.*
- 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, sono di competenza dei comuni le funzioni in materia di autorizzazioni delle attività estrattive di cui al capo III e le funzioni inerenti “Vigilanza e sanzioni” di cui al capo V.*
- 4. I comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, costituiscono anche in forma associata, la commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'articolo 5.”*

A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge regionale pertanto, le competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria delle attività estrattive sono state demandate ai Comuni.

La Regione, nel nuovo assetto determinato dalla legge regionale n.22/2019, ha compiti di programmazione e pianificazione delle attività estrattive, elaborazione di norme e regolamenti, direttive e linee guida di settore, censimento e incentivazione recupero delle aree di cava dismesse, formazione ed informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo nonché di coordinamento dei soggetti competenti in materia di vigilanza.

L'aggiornamento normativo introdotto dalla legge regionale n.22/2019 individua l'Ente Regionale quale soggetto preposto al coordinamento dei soggetti delegati, al fine di una coerente ed omogenea applicazione della nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva.

Detto ruolo di coordinamento si esplica principalmente attraverso i compiti di elaborazione di norme e regolamenti, direttive e linee guida di settore, espressamente previsti dalla legge regionale n.22/2019 agli artt. nn. 4, 11, 16 con riferimento in particolare alla documentazione da allegare a corredo delle istanze per l'esercizio della attività estrattiva e al dimensionamento delle garanzie finanziarie per il recupero dei siti di cava.

Il comma 4 dell'art.29 della legge regionale n.22/2019 prevede inoltre che *“La Regione predispone ed emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, specifiche linee guida al fine di supportare i soggetti preposti e uniformare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 29.”*.

In riferimento a dette funzioni di elaborazione di norme e regolamenti, direttive e linee guida di settore la Giunta Regionale, con Deliberazione n.936 del 18.06.2020, ha approvato il modello di regolamento recante indicazioni per l'istituzione, la definizione delle competenze e delle modalità di funzionamento delle Commissioni tecniche delle attività estrattive previste dall'art.5 della legge regionale n.22/2019.

Considerato che

Le funzioni delegate ai Comuni in materia di attività estrattive sono caratterizzate da una particolare complessità e specificità.

È necessario fornire ai Comuni, enti delegati in materia di autorizzazioni, vigilanza e polizia mineraria, strumenti idonei a garantire una sostanziale omogeneità di applicazione della nuova disciplina in materia di attività estrattive sul territorio regionale.

La Regione Puglia ai sensi del comma 1 lett.“a” art.4 della legge regionale n.22/2019 elabora “norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore”.

L'art. 26 della legge regionale n.22/2019 prevede l'istituzione della “Consulta regionale per le attività estrattive” che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al settore estrattivo nonché supporto per la redazione e aggiornamento del PRAE. La Consulta regionale per le attività estrattive, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo può *presentare alla struttura regionale competente proposte concernenti la programmazione dell'attività estrattiva nonché l'adeguamento della legislazione di settore vigente*.

Tutto ciò premesso e considerato, rilevata l'urgenza che la presente proposta riveste, **si ritiene di proporre** l'approvazione delle “Linee Guida di attuazione della Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni dirette o indirette di natura economico-finanziaria e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma IV, lettere a) e d), della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare le "Linee Guida di attuazione della Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" di cui all' "Allegato 1" e parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare alla istituenda "Consulta Regionale per le Attività Estrattive", di cui all'art. 26 della legge regionale n.22/2019, la elaborazione di proposte di aggiornamento e integrazione delle "Linee Guida di attuazione della Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva";

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO (arch. Enrico Ancora)

Il Funzionario PO (dott. Fabrizio Fasano)

Il Funzionario PO (ing. Pasquale Valenzano)

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive (*ing. Pierluigi LOIACONO*)

Il Dirigente della Sezione "Ciclo Rifiuti e Bonifiche" (*ing. Giovanni SCANNICCHIO*)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio:

(*Barbara VALENZANO*)

L'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente: (Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di approvare le "Linee Guida di attuazione della Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" di cui all' "Allegato 1" e parte integrante della presente deliberazione;
4. di demandare alla istituenda "Consulta Regionale per le Attività Estrattive", di cui all'art. 26 della legge regionale n.22/2019, la elaborazione di proposte di aggiornamento e integrazione delle "Linee Guida di attuazione della Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva";
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta
Michele Emiliano

LINEE GUIDA REGIONALI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 05 LUGLIO 2019, N. 22 “NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE”**Art. 1 -Oggetto**

1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità di attuazione della legge regionale 05 luglio 2019, n. 22 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli nn. 4, 11 e 16, e si applicano pertanto alle attività estrattive dei minerali di seconda categoria, così come definiti dall’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443.

Art. 2 - Definizione di attività estrattiva e delle attività connesse

1. L’art. 2 della l.r. n.22/2019 definisce attività estrattiva *“l’attività che comporta modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, volta all’estrazione e prelievo per fini di utilizzazione e di commercializzazione dei materiali previsti all’articolo 2 del r.d. 1443/1927, nella seconda categoria.”*.Pertanto, anche ai fini delle attività di vigilanza, polizia mineraria e applicazione della l.r. n.22/2019,(ivi compresi gli oneri di cui all’art.10) deve essere considerata attività estrattiva qualsiasi attività volta, a prescindere dai mezzi e modalità utilizzati, al prelievo di materiali di seconda categoria dal suolo e dal sottosuolo ai fini della loro commercializzazione, del loro utilizzo in un ciclo produttivo, in un’opera edile e comunque ai fini di ottenere un vantaggio economico anche indiretto. In tal senso deve essere considerata attività estrattiva anche il prelievo di materiali di seconda categoria costituiti da blocchi, anche informi, e/o materiali sciolti presenti in superficie rivenienti da pregressa attività in siti minerari dismessi, anche accumulati in strutture di deposito abbandonate.

2. L’attività estrattiva comprende le seguenti lavorazioni:

- movimentazione e asportazione del terreno superficiale finalizzato alla scoperta dei giacimenti;
- scoperta del giacimento mediante rimozione degli strati superficiali non utili;
- realizzazione delle pertinenze ai sensi dell’art. n.23 del Regio Decreto n. 1443/1927 così come definite alla lettera “d)” comma 1 art.3 della l.r. n.22/2019;
- abbattimento e/o asportazione dal suolo e sottosuolo dei materiali oggetto della coltivazione (giacimento);
- caricamento, trasporto, stoccaggio e commercializzazione dei materiali estratti;
- prima lavorazione dei materiali del giacimento;
- recupero di cava (morfologico ed ambientale): attività di messa in sicurezza, rimodellamento morfologico e ricomposizione degli strati superficiali e della copertura vegetale finalizzata al riuso del sito estrattivo.
- gestione dei rifiuti di estrazione: in questa categoria di lavorazioni rientrano le movimentazioni di materiali e la creazione delle strutture di deposito nell’ambito gestione dei rifiuti di estrazione secondo il piano di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2008, che fa parte integrante del progetto globale di coltivazione;

3. Per i fini di cui al presente articolo costituiscono:

- a) “prima lavorazione” tutte le operazioni effettuate sul materiale di cava estratto finalizzate ad ottenere un prodotto commerciale costituito dal medesimo materiale stesso senza l’aggiunta di altri componenti o prodotti. Rientrano nella definizione di “prima lavorazione” il taglio, riquadratura e sagomatura dei blocchi di calcare, la frantumazione, la vagliatura, la selezione, il lavaggio, la pesatura e lo stoccaggio. Costituiscono altresì “prima lavorazione” tutte le attività complementari all’estrazione, quali in

particolare il caricamento e la movimentazione, internamente all'area di cava, dei materiali estratti e lavorati.

- b) "impianti di prima lavorazione": i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio in giacimento dei materiali lapidei, gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione dei materiali litoidi, nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le incastellature fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie.

4. Non rientrano nelle lavorazioni facenti parte dell'attività estrattiva, anche se svolte all'interno del perimetro di cava autorizzata:

- le attività e gli impianti di seconda lavorazione del materiale estratto (ad es. betonaggio, produzione bitume);
- le attività di recupero di rifiuti inerti ai sensi degli art. nn. 208, 214 e 216 del d.lgs n.152/2006.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art.21 della l.r. n.22/2019 è possibile realizzare gli impianti di seconda lavorazione e le attività di recupero di rifiuti inerti di cui sopra previa acquisizione di tutti gli atti di assenso e pareri previsti dalla normativa vigente e a seguito di nulla osta del Comune territorialmente competente. Al fine di realizzare detti impianti all'interno del perimetro di cava l'esercente deve proporre variante al progetto di coltivazione e recupero e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a evitare le possibili interferenze tra le attività prevedendo, in particolare, una separazione fisica tra le attività a mezzo di apposita recinzione e , ove possibile, viabilità ed accessi separati.

A seguito del conseguimento delle autorizzazioni necessarie l'esercente è tenuto ad aggiornare il Documento di Sicurezza e Salute, eventualmente coordinato, ai sensi del d.lgs. n.624/1996

Art. 3 - Materiali di pregio

1. I "materiali di pregio" sono definiti alla lettera "b" comma 1 art. 3 della l.r. n.22/2019: *"le pietre ornamentali o da taglio, gli inerti silicei o alluvionali, il gesso, le argille e i materiali di cui alla lettera a), che presentano scarsa disponibilità sul territorio regionale, un alto valore merceologico in considerazione delle condizioni del mercato, delle caratteristiche fisiche o di altre ragioni di interesse pubblico. Sono altresì considerati materiali di pregio, i materiali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)".*

2. Fatti i salvi i requisiti di cui al comma 1 art. 3 della l.r. n.22/2019, sono altresì considerati materiali di pregio i seguenti inerti calcarei:

- a - pietrisco per massicciata ferroviaria classificato prima categoria in base al valore della resistenza alla frammentazione Los Angeles a condizione che sia dimostrato, mediante prove di laboratorio, il rispetto dei requisiti prestazionali richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Rete Ferroviaria Italiana;
- b- inerti calcarei la cui dichiarazione di prestazione sia conforme ai valori richiesti per gli inerti di prima categoria ai fini della realizzazione di autostrade e strade extraurbane principali

Il proponente istanza per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art.9 che intenda ottenere il riconoscimento di "materiale di pregio" ai sensi della lettera "b" comma 1 art. 3 della l.r. n.22/2019 per gli inerti calcarei deve attestare, sulla base di prove di laboratorio, il possesso dei requisiti prestazionali dei materiali in base alle vigenti norme UNI di settore.

Art. 4- Istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

1. Le istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva devono essere presentate, ai sensi del comma 1 dell'art.9 della l.r. n.22/2019 al Comune competente per territorio complete degli allegati di cui al successivo articolo 5 e mediante modulistica conforme agli allegati alle presenti linee guida.
2. La proposta progettuale deve essere compatibile con le caratteristiche del contesto, del sito e del giacimento interessati, nonché effettivamente attuabile in relazione ai mezzi e impianti che si intendono utilizzare. La volumetria del giacimento richiesta deve essere congruente con la durata massima dell'autorizzazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 art.15 della l.r n.22/2019 e dimensionata anche in base alle capacità tecnico – economiche del proponente e di apposite stime di andamento del mercato in relazione ai materiali estratti.
3. Qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi il territorio di due o più comuni l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere presentata alla Regione, salvo che i Comuni interessati dalla proposta progettuale non abbiano costituito congiuntamente la Commissione Tecnica delle Attività Estrattive di cui all'articolo 5 della l.r. n.22/2019.
4. Ogni istanza deve riportare:
 - a) il nominativo, la ragione sociale, la sede legale ed il Codice fiscale/partita IVA del richiedente
 - b) le generalità ed il domicilio del legale rappresentante
 - c) l'indirizzo di posta elettronica di riferimento
 - d) ubicazione della cava (Comune, località, dati catastali)
 - e) indicazione dei materiali oggetto del progetto di coltivazione
 - f) indicazione della dimensione (superficie) dell'area oggetto della domanda
 - g) quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre
 - h) il periodo di tempo per cui è chiesta l'autorizzazione

Art. 5- Contenuti e caratteristiche della documentazione ed elaborati da allegare alle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

1. Si riportano di seguito, in riferimento a ciascun allegato alle istanze volte all'esercizio dell'attività estrattiva, le indicazioni circa i relativi contenuti e caratteristiche inerenti gli aspetti minerari:

a) PROGETTO DI COLTIVAZIONE

Il progetto di coltivazione è costituito dalle tavole e schemi grafici che, a partire dalla rappresentazione dello stato dei luoghi alla data di presentazione della proposta progettuale, descrivono l'inquadramento territoriale del sito di progetto, l'evoluzione della morfologia dei luoghi e le trasformazioni generate dall'attuazione del progetto di coltivazione mineraria.

Le tavole grafiche (planimetrie, sezioni e particolari) devono contenere, in scala non inferiore a 1:1000, la rappresentazione della morfologia dei luoghi, l'individuazione delle aree oggetto di coltivazione del giacimento, la dislocazione degli impianti e delle pertinenze di cava, la viabilità di cava, siepi e opere di presidio idraulico nelle diverse fasi, devono riportare quote e misure leggibili e permettere il rilevamento delle dimensioni e distanze. Il progetto di coltivazione contiene altresì l'inquadramento territoriale del sito di progetto, mediante stralcio di ortofotocarte, corografie ed estratti di mappa catastale.

Il progetto di coltivazione deve riportare in maniera chiara e leggibile le seguenti informazioni:

Informazioni di carattere morfologico-funzionale

- Curve di livello;
- Quote riferite al livello medio del mare;
- Articolazione della morfologia degli scavi (Scarpate/Gradoni);
- Punti quotati;

- Viabilità di cava con indicazione degli accessi e delle rampe (con indicazione della pendenza) di collegamento tra le varie superfici;
- Dislocazione delle eventuali infrastrutture di rete (strade, elettrodotti, gasdotti, etc.) presenti nell'immediato intorno con indicazione della distanza dai cigli di cava;
- Opere di presidio idraulico;
- Siepi e alberature perimetrali;
- Strutture di deposito dei rifiuti di estrazione ex d.lgs n.117/2008;
- Individuazione e localizzazione delle pertinenze e degli impianti di cava nelle fasi di attuazione del progetto (impianti di frantumazione, fabbricati funzionali all'attività estrattiva, servizi igienici, aree deposito, aree ricovero mezzi, etc.)

Informazioni di carattere amministrativo-gestionale

- Ubicazione e riferimenti catastali (indicazione del Foglio e delle particelle, confini comunali);
- Indicazione della vincolistica vigente;
- Eventuale presenza di altre attività contigue all'area oggetto della proposta progettuale;
- Pilastrini posizionati ai vertici della poligonale costituente il perimetro dell'area interessata dalla proposta progettuale (aree di estrazione e aree di pertinenza);
- Delimitazione e differenziazione delle aree soggette alle diverse fasi del ciclo produttivo (estrazione, deposito, prima lavorazione, etc.);
- Eventuale delimitazione di fasce di rispetto;
- Eventuale presenza di aree interdette, servitù di passaggio, fasce di sicurezza;
- Indicazioni toponomastiche;
- Denominazione delle infrastrutture di rete e rispettiva fascia di rispetto.

b) PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

Ai sensi dell'art.16 della l.r. n.22/2019 *"il recupero ambientale deve garantire, la stabilità e funzionalità del contesto idrogeologico, la salvaguardia dell'ambiente naturale e deve essere coerente con le caratteristiche del contesto, e in particolare, con le componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell'intervento."*

Le scelte progettuali per il recupero di cava devono essere orientate a criteri di sostenibilità economica e ambientali, limitando interventi e soluzioni che implicano una continuità nella gestione post – intervento (ad es. evitare specie vegetali idroesigenti).

Come disposto dal comma 4 art.16 della l.r. n.22/2019, il dimensionamento delle garanzie finanziarie per il recupero di cava deve essere effettuato sulla base di un computo metrico dettagliato delle opere di recupero previste nella proposta progettuale con riferimento ai prezzi ufficiali della Regione Puglia. Ciò al fine di permettere all'ente garantito di poter disporre, in caso di inadempienza dell'esercente, di una somma congrua e coerente con le opere di recupero previste nel progetto autorizzato. Nel caso di interventi di recupero complessi, allo scopo di limitare l'ammontare delle garanzie e degli associati premi a carico dell'esercente ed al fine di pervenire, al termine della coltivazione, a forme di recupero e di messa in sicurezza adeguati alle presenti norme e rispondenti ai requisiti minimi riportati di seguito, l'esercente potrà articolare il progetto di recupero in due distinte previsioni progettuali che dovranno essere sottoposte alla valutazione delle autorità ed enti nell'ambito del procedimento di autorizzazione ed esplicitamente approvate nel provvedimento conclusivo del procedimento.

La prima previsione di progetto di recupero, opportunamente distinta in appositi elaborati, è oggetto del computo metrico ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie di recupero e deve pertanto garantire:

- la **stabilità geo-meccanica** nel breve e nel lungo periodo prevedendo interventi volti a conseguire la massima stabilità dei fronti di scavo e dell'orizzonte superficiale di recupero, al fine di favorire un rapido insediamento ed una veloce evoluzione della componente biologica.
- la **fruizione in sicurezza** del sito anche in funzione della destinazione d'uso individuata;
- la **pubblica sicurezza** in relazione alla presenza dei dislivelli e fronti di cava generati dall'attività estrattiva
- l'**equilibrio idrogeologico** e a tal fine prevedere tutti gli interventi tecnici necessari per limitare, nella prima fase di insediamento della vegetazione, il fenomeno dell'erosione superficiale e profonda, anche attraverso la realizzazione di reti idrauliche a servizio del recupero dell'area che garantiscano un allontanamento veloce e sicuro delle acque.
- la **coerenza con il contesto territoriale e paesaggistico**, attraverso opere che favoriscano la rinaturalizzazione delle superfici di nuova formazione e l'insediamento della vegetazione e/o colture agricole e attraverso l'uso di materiali ed essenze vegetali autoctone.
- Il miglioramento dell'**impatto percettivo** generato dalla realizzazione delle superfici di nuova formazione del sito estrattivo.

La seconda previsione di progetto di recupero, oltre agli interventi connessi ai requisiti minimi di cui innanzi, può contenere altre opere e interventi finalizzati alla realizzazione del riuso/rifunzionalizzazione del sito che il proponente intende perseguire, quali ricolmamenti non strettamente utili alla stabilità geo-meccanica, attrezzature per la fruizione, arredi, impianti di irrigazione, messa a dimora di specie agricole produttive etc.

Il progetto di recupero è costituito dalle tavole grafiche (planimetrie, sezioni, particolari e schemi grafici) che rappresentano gli interventi per la messa in sicurezza e il recupero ambientale e/o rifunzionalizzazione dell'intera area (area di estrazione e pertinenze).

Il progetto di recupero deve riportare in maniera chiara e leggibile le seguenti informazioni:

Informazioni di carattere morfologico-funzionale

- Curve di livello;
- Quote riferite al livello medio del mare;
- Articolazione della morfologia finale (Scarpate/Gradoni/rampe);
- Punti quotati;
- Viabilità con indicazione degli accessi e delle rampe (con indicazione della pendenza) di collegamento tra le varie superfici;
- Opere di presidio idraulico;
- Siepi e alberature perimetrali;
- Individuazione delle opere di ricostituzione della copertura vegetale (piantumazione, siepi, idrosemina, etc.) con indicazione delle essenze vegetali da utilizzare;
- Individuazione delle aree oggetto di interventi di messa in sicurezza dei fronti di cava;
- Individuazione delle eventuali tecniche di ingegneria naturalistica

Informazioni di carattere amministrativo-gestionale

- Riferimenti catastali (indicazione del Foglio e delle particelle);
- Indicazione della vincolistica vigente;
- Eventuale presenza di altre attività contigue all'area oggetto della proposta progettuale;
- Pilastrini posizionati ai vertici della poligonale costituente il perimetro dell'area interessata dalla proposta progettuale (aree di estrazione e aree di pertinenza);
- Delimitazione e differenziazione delle aree soggette alle diverse fasi del ciclo produttivo (estrazione, deposito, prima lavorazione, etc.);

- Eventuale delimitazione di fasce di rispetto (laddove individuate in sede di autorizzazione);
- Eventuale presenza di aree interdette, servitù di passaggio, fasce di sicurezza;
- Indicazioni toponomastiche;
- Denominazione delle infrastrutture di rete e rispettiva fascia di rispetto.

c) RELAZIONE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO

1. La Relazione del progetto di coltivazione e recupero deve fornire informazioni sul proponente, sui soggetti attuatori, sul sito di realizzazione e sulle finalità, modalità di attuazione e caratteristiche della proposta progettuale e deve contenere le seguenti informazioni:

COLTIVAZIONE MINERARIA

- individuazione e descrizione dell'area di progetto
- descrizione delle opere di preparazione e del metodo di coltivazione e dei mezzi da utilizzare;
- descrizione delle particolari misure e accorgimenti adottati per garantire l'attuazione del progetto di coltivazione in sicurezza con particolare riferimento alle condizioni peculiari del sito;
- programma di coltivazione con indicazione dei lotti e delle fasi di attuazione e indicazione delle quantità da estrarre;
- descrizione e calcoli delle opere di presidio idraulico e/o di drenaggio a protezione della cava dalle acque di dilavamento;
- descrizione dell'organizzazione complessiva del lavoro (n° addetti, aree di pertinenza, servizi, impianti, viabilità etc.)

RECUPERO DEL SITO

- finalità e programma del progetto di recupero del sito con indicazione dei lotti e delle fasi di attuazione e modalità attuative e destinazione finale del sito;
- opere di preparazione e rimodellamento delle superfici di nuova formazione;
- opere e modalità di smantellamento e rimozione degli impianti ed edifici costituenti pertinenze di cava;
- opere di messa in sicurezza del sito (disgaggio, creazione di zone interdette al transito, etc.);
- interventi per il miglioramento dell'orizzonte superficiale volti a riattivare il ciclo della fertilità e creare condizioni favorevoli all'impianto e allo sviluppo iniziale della vegetazione;
- opere per la rinaturalizzazione del sito con indicazione delle specie da utilizzare e relative quantità;
- opere per la sistemazione idraulica finale dell'area di cava;
- compatibilità urbanistica dell'intervento;
- cronoprogramma schematico del progetto di coltivazione e recupero.

2. In conformità al comma 5 art. n.16 della l.r. n.22/2019 *"il progetto di recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all'inizio dell'attività estrattiva, purché tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti e abbia specifico e preventivo assenso delle autorità competenti"*. In tal caso la documentazione progettuale relativa al recupero del sito di cava al termine dell'attività estrattiva deve illustrare le varianti urbanistiche eventualmente necessarie che sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione. In tale caso, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 inerente al progetto di coltivazione, contiene l'indicazione che l'approvazione del progetto stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico.

Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del progetto di coltivazione; a tal fine gli elaborati progettuali sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati necessari all'espletamento della procedura di VIA e VAS.

d) RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

La relazione geologica illustra e caratterizza gli aspetti litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, l'azione sismica con riferimento alla caratterizzazione sismica del sito nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento del terreno e dei fronti di scavo in relazione al progetto di coltivazione mineraria e recupero nelle sue fasi e modalità di attuazione. La relazione geologica comprende, indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e geofisiche nonché specifici rilevamenti geologico-strutturali e geomorfologici di dettaglio, la ricostruzione dei caratteri idrogeologici del sito di progetto e del suo intorno territoriale con particolare riferimento alla interferenza delle opere di progetto con la circolazione idrica superficiale e sotterranea e l'analisi della vulnerabilità dell'acquifero in riferimento all'intervento proposto.

CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

1. Descrizione della proposta progettuale
Ubicazione, caratteristiche generali e descrizione dell'intervento con particolare riferimento ai profili geologici dell'intervento
2. Quadro normativo di riferimento
Quadro normativo di riferimento (nazionale e regionale), esame della vincolistica vigente nell'area di intervento con particolare riferimento alla pianificazione inerente l'assetto idrogeologico e la tutela delle acque
3. Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico
 - Identificazione delle formazioni presenti nel sito;
 - studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo
 - definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo;
 - illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;
 - studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva, alla presenza e ricostruzione di falde idriche evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti e al rapporto tra lo svolgimento dell'attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea evidenziando in particolare eventuali interferenza e vulnerabilità dell'acquifero.
 - Illustrazione del comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale con particolare riferimento alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione e valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.
 - carta geomorfologica;
 - carta e sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative;
 - censimento dei punti d'acqua esistenti, nonché carta e sezioni idrogeologiche interpretative;
 - caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava;
 - certificati delle prove in sito e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche;
 - verifiche di stabilità del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilità dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale;
 - quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche.

e) PROGRAMMA ECONOMICO- FINANZIARIO

Il programma economico – finanziario contiene:

- La descrizione delle caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di coltivazione.
- Calcolo dei costi di estrazione e prima lavorazione del materiale.
- Computo metrico delle opere di recupero previste nel progetto e proposta dimensionamento delle garanzie finanziarie art.17 comma 4 l.r. n.22/2019: il computo metrico estimativo viene redatto utilizzando i prezzi regionali vigenti. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzo regionale si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato e alla elaborazione di specifiche analisi dei prezzi.
- Calcolo della sostenibilità economica di progetto recante confronto tra i costi di attuazione del progetto (costo di estrazione, mezzi, manodopera, sicurezza e di attuazione del recupero ambientale) e i ricavi previsti dalla commercializzazione del materiale estratto.

f) PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Il piano di gestione rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs n.117/2008 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive), conforme ai contenuti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs n.117/2008, deve illustrare le caratteristiche e volumetrie dei rifiuti di estrazione generati dalla proposta progettuale e indicarne le modalità di gestione.

In particolare, una volta stimate tipologie e volumetrie dei rifiuti di estrazione, il piano di gestione deve indicare modalità e dislocazione delle eventuali aree di stoccaggio e formazione di "strutture di deposito" nelle diverse fasi di attuazione del progetto di cava.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. "r", deve essere considerata "struttura di deposito dei rifiuti di estrazione", ai sensi del D.lgs n.117/2008, *"qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione"* ed in particolare:

- 1) *le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;*
- 2) *le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;*
- 3) *le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;*
- 4) *le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni.*

Pertanto, alla luce di quanto disposto al punto "4" sopra riportato, con particolare riferimento ai rifiuti di estrazione inerti, ai fini dell'esclusione dalla definizione di "struttura di deposito" non è sufficiente la sola previsione di successivo utilizzo di detti rifiuti di estrazione nelle opere di recupero, ma anche la previsione, coerente con le ipotesi di progetto, di un periodo di accumulo inferiore a 3 anni. In ogni caso, anche in assenza di "strutture di deposito" così come individuate dal D.lgs n.117/2008, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e le tavole grafiche del piano di coltivazione devono indicare dislocazione e evoluzione morfologica degli accumuli

g) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La documentazione fotografica deve documentare con completezza lo stato di fatto dell'area oggetto dell'intervento tramite riprese fotografiche da più punti di vista e in modo panoramico. Le riprese fotografiche devono quindi permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto, i caratteri morfologici del sito e la eventuale presenza di infrastrutture. Le

riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

h) TITOLO DISPONIBILITÀ DELLE AREE DI PROGETTO

Il titolo di disponibilità delle aree di progetto è costituito dalla documentazione con cui il proponente comprova la proprietà o il titolo di godimento delle aree interessate dalla proposta progettuale. La validità del titolo di disponibilità deve essere congruente con la durata della proposta progettuale.

Il titolo di disponibilità, in caso di fitto o locazione, deve recare esplicitamente la finalità per uso estrattivo, deve in ogni caso riguardare tutte le aree oggetto della proposta progettuale e deve essere corredato di certificati e cartografie catastali.

i) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO DEL SOGGETTO PROPONENTE;

j) ATTESTAZIONE CAPACITÀ TECNICHE-ECONOMICHE DEL PROPONENTE

L'attestazione delle capacità tecniche ed economiche del proponente, resa secondo le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere le seguenti informazioni:

- attività del proponente nel settore estrattivo o riconducibile alla trasformazione o utilizzo dei materiali estratti, risultante dalla visura camerale;
- personale da impiegare per i lavori di coltivazione e quello totale alle proprie dipendenze, suddiviso tra tecnici e operai;
- mezzi d'opera e le attrezzature (quali ad esempio escavatori, pale caricatori, dumper, perforatrici, ecc) da impiegarsi per i lavori di coltivazione e quelli in disponibilità del richiedente, conteggiati come somma delle singole potenze installate;
- impianti di trasformazione primaria del materiale connessi all'attività estrattiva ed eventuali altri impianti di cui il richiedente è titolare o gestore;
- elenco delle autorizzazioni vigenti e di quelle cessate negli ultimi tre anni;
- anni di attività continuativa nel settore;
- eventuale adozione da parte del proponente dei sistemi di gestione ambientale e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- fatturato annuo concernente relativo all'ultimo triennio o elementi e garanzie che comprovino le necessarie capacità economiche.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata all'istanza secondo il modello di cui all'allegato "I" alle presenti linee guida.

2. In conformità al comma 1 lett. "h" art.11 della l.r. n.22/2019 la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è corredata altresì da *"ogni elaborato necessario al conseguimento di atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la documentazione necessaria all'espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica"*. In merito ai requisiti e contenuti di detta documentazione si rimanda alle rispettive normative di settore.

Art.6 - Documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

1. Alla domanda di autorizzazione per l'attività estrattiva deve allegarsi la seguente documentazione conforme alle disposizioni dell'art.5, in relazione alla singola fattispecie:

1A - NUOVA CAVA

- a) Istanza apertura nuova cava (modello allegato A)
- b) Progetto di coltivazione
- c) Progetto di recupero ambientale
- d) Relazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale
- e) Relazione geologica e geotecnica
- f) Programma economico- finanziario
- g) Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
- h) Titolo disponibilità delle aree di progetto
- i) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
- j) Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale
- k) Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo
- l) Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali
- m) Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente
- n) Documentazione fotografica
- o) Stralcio del P.R.A.E. vigente.

1B –AMPLIAMENTO DI CAVA AUTORIZZATA

- a) Istanza ampliamento cava (modello allegato B)
- b) Progetto di coltivazione
- c) Progetto di recupero ambientale
- d) Relazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale
- e) Relazione geologica e geotecnica
- f) Programma economico- finanziario
- g) Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
- h) Titolo disponibilità delle aree di progetto
- i) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
- j) Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale
- k) Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo
- l) Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali
- m) Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente
- n) Documentazione fotografica
- o) Stralcio del P.R.A.E. vigente.

L'istanza di ampliamento ha come doveroso presupposto la presenza di una cava già autorizzata e regolarmente in esercizio. Pertanto gli elaborati di progetto devono illustrare in particolare le relazioni spaziali, funzionali e logistiche tra le aree già oggetto di coltivazione e le aree di ampliamento, il coordinamento delle opere di recupero dei settori di cava esauriti con l'apertura dei nuovi fronti di scavo.

1C - APPROFONDIMENTO CAVA AUTORIZZATA

- a) Istanza approfondimento cava (modello allegato C)
- b) Progetto di coltivazione
- c) Progetto di recupero ambientale
- d) Relazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale
- e) Relazione geologica e geotecnica
- f) Programma economico- finanziario
- g) Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
- h) Titolo disponibilità delle aree di progetto (aggiornamento)
- i) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
- j) Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale
- k) Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo
- l) Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali
- m) Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente
- n) Documentazione fotografica

Gli elaborati progettuali devono illustrare, in particolare, la rimodulazione della morfologia dei fronti di cava e della viabilità (rampe e percorsi) originati dai lavori di approfondimento del piano ultimo di cava, con particolari approfondimenti sulle implicazioni connesse alla stabilità dei fronti e alla futura fruibilità del sito.

1D - RIATTIVAZIONE CAVA

- a) Istanza riattivazione cava (modello allegato D)
- b) Progetto di coltivazione
- c) Progetto di recupero ambientale
- d) Relazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale
- e) Relazione geologica e geotecnica
- f) Programma economico- finanziario
- g) Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (aggiornamento)
- h) Titolo disponibilità delle aree di progetto (aggiornamento)
- i) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente
- j) Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale
- k) Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;
- l) Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali
- m) Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente
- n) Documentazione fotografica
- o) Stralcio del P.R.A.E. vigente.

Gli elaborati grafici e le relazioni di cui alle lettere “b)”, “c)”, “d)”, “e)” devono illustrare lo stato dei luoghi in relazione a quanto disposto dall'art.27 commi 1 e 2 nonché gli interventi di recupero ai fini di quanto disposto dai commi nn. 3 e 4 art.13 della l.r. n.22/2019.

La documentazione progettuale deve individuare estensione e morfologia della cava dismessa che si intende riattivare, individuando in maniera chiara le aree oggetto di ampliamento, non interessate da pregressa attività estrattiva, nei limiti di quanto disposto al comma 5 art.13 della l.r. n.22/2019.

1E - PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE

- a) Istanza proroga (modello allegato E)
- b) Tavole grafiche dello stato di attuazione e prosecuzione del progetto di coltivazione
- c) Tavole grafiche dello stato di attuazione e prosecuzione del progetto di recupero
- d) Relazione inerente la prosecuzione del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato
- e) Programma economico- finanziario - aggiornamento
- f) Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (eventuale aggiornamento)
- g) Titolo disponibilità delle aree di progetto (eventuale aggiornamento)
- h) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente; Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale
- i) Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo
- j) Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali
- k) Documentazione fotografica

Gli elaborati grafici e le relazioni allegati all'istanza di proroga devono illustrare lo stato di attuazione del progetto autorizzato evidenziando il giacimento residuo e tempi e modalità di completamento della coltivazione, sulla base dell'aggiornamento del programma economico - finanziario.

In merito al "rinnovo" di autorizzazione di cui all'art.15 c.5 l.r. n.22/2019 si rimanda all'allegato "E-b" alle presenti linee guida. Si sottolinea che la "proroga" e il "rinnovo" dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva presuppongono l'invarianza del progetto, che deve pertanto restare immutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

1F - VARIANTE DELL'AUTORIZZAZIONE

- a) Istanza di variante (modello allegato F)
- b) Progetto di coltivazione in variante
- c) Progetto di recupero ambientale in variante
- d) Relazione inerente la variante del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato
- e) Titolo disponibilità delle aree di progetto (eventuale aggiornamento)
- f) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
- g) Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale
- h) Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali.

Nel caso di variante sostanziale:

- i) Relazione geologica e geotecnica
- j) Programma economico- finanziario(aggiornamento)
- k) Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (aggiornamento)
- l) Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo
- m) Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente
- n) Documentazione fotografica

Gli elaborati grafici e le relazioni allegati all'istanza di variante del progetto di cava devono illustrare lo stato di attuazione del progetto autorizzato ed evidenziare caratteristiche e motivazioni della variante proposta. Detti elaborati devono altresì individuare il carattere della variante proposta (sostanziale/non sostanziale) secondo quanto disposto dall'art.18 della l.r. n.22/2019 e sulla base di elementi circostanziati e riscontrabili.

Gli allegati da allegare all'istanza di variante possono variare in funzione delle specifiche opere previste nella proposta progettuale di variante, anche a prescindere dal carattere "sostanziale" o "non sostanziale".

1G-RICERCA

- a) Istanza di ricerca (modello allegato G)
- b) Progetto di ricerca e di ripristino ambientale
- c) Relazione tecnico – economica del progetto di ricerca
- d) Titolo disponibilità delle aree di progetto
- e) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente
- f) Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale
- g) Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
- h) Relazione geologica e geotecnica
- i) Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo
- j) Documentazione fotografica
- k) Stralcio del P.R.A.E. vigente.

La ricerca dei materiali di seconda categoria deve essere strettamente finalizzata allo scopo di accertare l'eventuale esistenza, qualità, consistenza e potenziale economico dei giacimenti oggetto di indagine. Gli elaborati grafici e le relazioni allegati all'istanza di ricerca devono descrivere le motivazioni della proposta, il sito di indagine, i mezzi, tempi, modalità e opere che si intendono porre in essere al fine di effettuare le prospezioni e accertamenti necessari. La documentazione progettuale deve inoltre illustrare le modifiche che i lavori apporterebbero al sito, le opere necessarie al ripristino e il relativo calcolo dei costi.

1H – TRASFERIMENTO E SUBENTRO

- a) Istanza di trasferimento e subentro (modello allegato H)
- b) Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della ditta/Società richiedente
- c) Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali (a firma congiunta dell'attuale esercente e del richiedente subentro)
- d) Relazione tecnica (a firma congiunta dell'attuale esercente e del richiedente subentro)
- e) Documentazione fotografica (a firma congiunta dell'attuale esercente e del richiedente subentro)
- f) Dichiarazione del subentrante
 - per accettazione del sito di cava così come rappresentato negli elaborati allegati all'istanza;
 - per accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia e disposti dai provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dai provvedimenti e atti di assenso a tal fine conseguiti;
 - per accettazione del progetto di coltivazione e recupero di cava autorizzato.
- g) Titolo disponibilità delle aree di progetto (richiedente subentro)
- h) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente
- i) Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente (richiedente subentro)

Gli elaborati grafici (ivi compresa la documentazione fotografica) e la relazione devono rappresentare con accuratezza lo stato dei luoghi del sito estrattivo e lo stato di avanzamento dei lavori previsti dal progetto autorizzato alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento – subentro. Detti elaborati devono essere sottoscritti congiuntamente dall'esercente (art.3 comma1 lett. "f" l.r. n.22/2019) e dal richiedente subentro.

Art. 7 - Indicazioni per la redazione del piano quotato

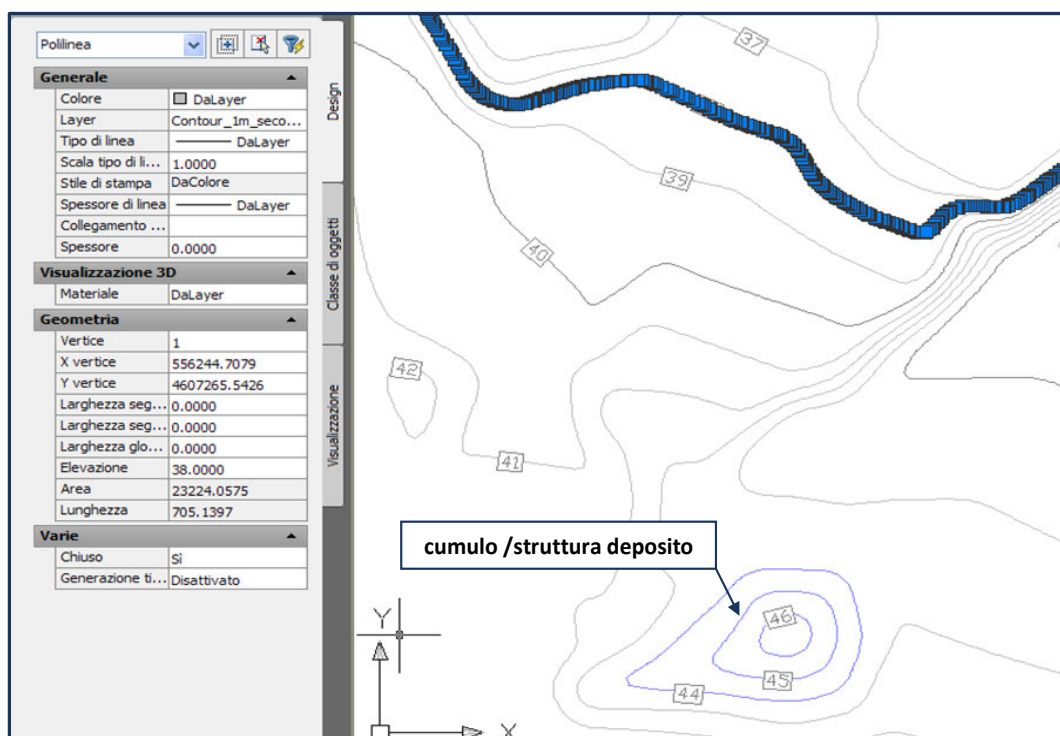
Ai sensi di quanto disposto dall'art.25 della l.r. n.22/2019, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha proceduto alla realizzazione del «Catasto delle Attività Estrattive» attraverso la costruzione di un sistema informativo territoriale che, alla dislocazione geografica e individuazione delle attività sul territorio regionale, integri le informazioni di carattere tecnico-amministrativo.

Il Catasto delle Attività Estrattive è uno strumento dinamico, legato alla continua evoluzione dell'attività estrattiva e alla implementazione dei dati rivenienti dai dati statistici trasmessi dagli esercenti ai sensi di quanto disposto dal comma 6 art.17 della l.r. n.22/2019.

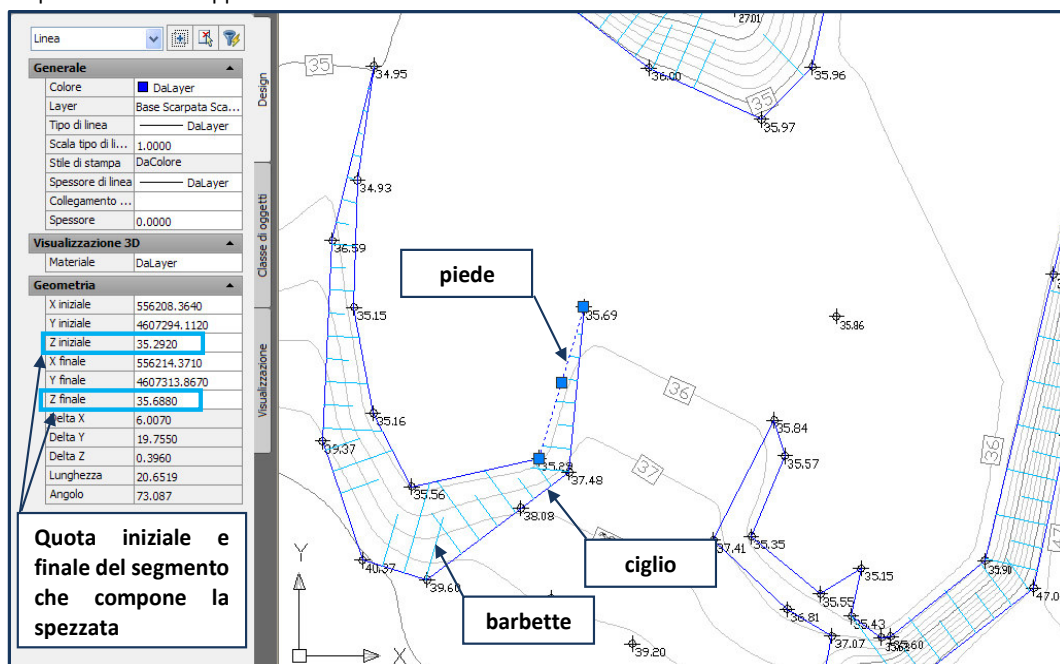
In particolare il piano quotato annuale di cui alla lettera «b)» del comma 6 art. n.17 della l.r. n.22/2019 rappresenta uno strumento di implementazione del Catasto delle Attività Estrattive ai fini del monitoraggio della evoluzione morfologica dei siti di cava sul territorio regionale.

Il piano quotato di cui all'art.17 comma 6 della l.r. n.22/2019 deve essere conforme alle indicazioni di seguito riportate:

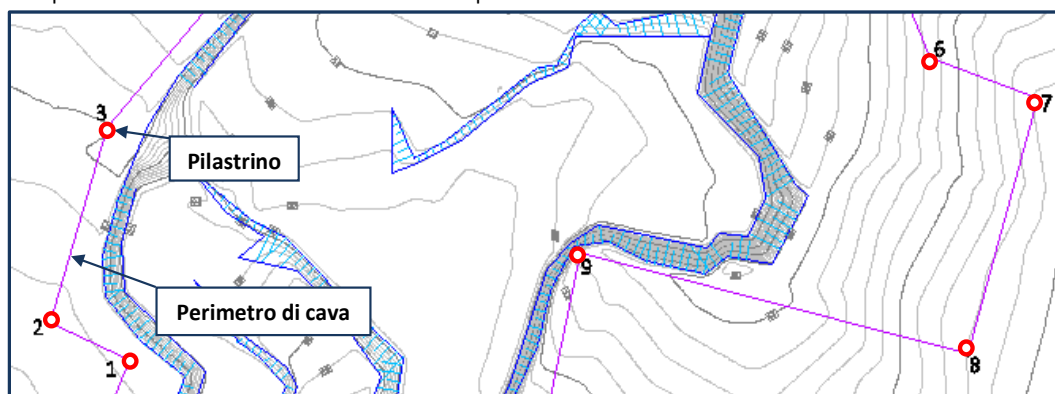
- a) il piano quotato digitalizzato deve essere redatto con l'ausilio di un software CAD e deve essere trasmesso in formato digitale e nei seguenti formati file: ".dxf", ".dwg" o ".dwf". Unitamente ai file nel formato ".dxf", ".dwg" o ".dwf", il medesimo piano quotato può essere trasmesso anche nel formato ".pdf". Non è ammessa la trasmissione di un elaborato grafico derivato dalla scansione di rappresentazioni su supporto cartaceo.
- b) i file devono essere firmati digitalmente e trasmessi in allegato ad attestazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 a firma congiunta del tecnico incaricato e del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva
- c) elementi vettoriali e raster componenti il piano quotato devono essere georeferenziati nel sistema di riferimento, **UTM33-datumWGS84**;
- d) l'elaborato dovrà contenere, possibilmente in basso a destra, il cartiglio ove devono essere riportati:
 - nominativi del richiedente e del progettista;
 - la localizzazione dell'intervento;
 - oggetto dell'elaborato grafico;
 - data di realizzazione
- e) La morfologia del terreno deve essere rappresentata mediante vettori costituenti le curve di livello ed aventi equidistanza altimetrica di 1 m. Dette curve di livello devono essere rappresentate in 3D, associando cioè alla polilinea la relativa quota geoidica (ovvero la quota s.l.m.m.).
La quota deve essere riportata anche testualmente per tutte le curve di livello, tranne nei casi in cui risultino troppo fitte (es. in corrispondenza delle scarpate e dei gradoni).
- f) Le curve di livello relative ad eventuali cumuli e strutture di deposito (di terreno vegetale, materiali di cava o rifiuti di estrazione) presenti nell'area di cava, devono essere anch'esse rappresentate in 3D (in un layer differente rispetto a quello delle curve di livello del terreno) ed identificate con un apposito richiamo testuale che ne specifichi la natura ("materiale estratto"/ "terreno vegetale"/ "rifiuti estrazione").



- g) I cigli ed i piedi delle scarpate/gradoni in cui si articolano i fronti, contenuti in un apposito layer, vanno rappresentati in 3D, riportando la quota geodica (quota s.l.m.m.) dei punti iniziale e finale di ciascun segmento che compone la spezzata. I salti di quota in corrispondenza dei cigli delle scarpate e dei gradoni possono essere rappresentati con "barbette".



- h) I punti quotati vanno rappresentati necessariamente in 3D, associando al punto la relativa quota geoidica (quota s.l.m.m.). La quota deve essere riportata anche testualmente per ciascun punto
- i) Il piano quotato deve rappresentare mediante vettori in appositi layer gli edifici ed etichette di testo descrittive, gli impianti di trasformazione, le opere di presidio idraulico, accessi e viabilità di cava (incluse le rampe), recinzioni, pozzi, le infrastrutture prossime ai cigli di cava distinte per tipologia ed ogni altro elemento ricadente all'interno e nell'immediato intorno dell'area di cava.
- j) L'elaborato grafico del piano quotato deve essere redatto su base catastale anch'essa georeferenziata nel sistema di riferimento, **UTM33-datumWGS84**e posizionata in un apposito layer.
- k) Il piano quotato deve riportare il **perimetro** dell'area di cava autorizzata (o dell'area richiesta per l'autorizzazione in caso di piano quotato allegato ad istanza) comprensiva delle pertinenze ed i **pilastrini** individuati dall'autorizzazione. Il perimetro dell'area di cava autorizzata è rappresentato tramite una polilinea chiusa ai cui vertici sono disposti i pilastrini individuati con elementi puntuali ed etichetta di testo riportante il numero identificativo fissato nel provvedimento di autorizzazione.



Si riporta di seguito tabella esemplificativa delle informazioni di base del piano quotato e della relativa articolazione in layer in ambiente CAD. È disponibile sul Portale Ecologia – Servizio Attività Estrattive al link: http://www.pugliacon.sit.puglia.it/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Attivita_Estrattive/02_SUR_AE/AE_CART_SURAE_02_Piano_Topografico_2009.zip) il file già formattato secondo le suddette indicazioni.

ELEMENTO	NOME_LAYER	CONTENUTO	TIPO ENTITA'
CURVE DI LIVELLO	Isolipse_principali	Curve di livello principali (ogni 5m)	Polilinea
	Isolipse_secondarie	Curve di livello secondarie	Polilinea
	Isolipse_cumuli	Curve di livello riferite a cumuli di materiale estratto o di terreno	Polilinea
	Isolipse_text	Quote delle curve di livello ed informazioni relative ai cumuli	Testo
SCARPATE/GRADONI	Scarpata_ciglio	Ciglio della scarpata/gradone	Polilinea
	Scarpata_base	Base della scarpata/gradone	Polilinea
	Scarpata_barbette	Barbette in corrispondenza dei cigli di scarpata/gradone	Linea
PUNTI QUOTATI RILIEVO	Pti_3D	Punti quotati	Punto
	Pti_quote_text	Informazione	Testo
RIFERIMENTI CATASTALI*	Catasto	Particelle catastali	Polilinea
	Catasto_text	Informazioni testuali relative ai numeri di fogli e particelle catastali	Testo
PILASTRINI	Pilastrini	Pilastrini	Punto
	Pilastrini_area	Poligono che congiunge i pilastrini	Polilinea (chiusa)
	Pilastrini_text	Numerazione pilastrini	Testo
MANUFATTI	M_fabbricati	Fabbricati ricadenti nell'area di cava	Polilinea (chiusa)
	M_strade	Strade ricadenti nell'area di cava	Polilinea
	M_impianti_TIPO IMPIANTO	Impianti presenti nell'area di cava (derivazioni, linee di distribuzione). Specificare il tipo di impianto.	Punto, Polilinea
	M_recinzione	Recinzione dell'area di cava	Polilinea (chiusa)

Art. 8 - Indicazioni per il dimensionamento delle garanzie finanziarie per il recupero di cava

1. Le garanzie finanziarie ai fini del recupero di cava, secondo quanto disposto all'articolo 16 della l.r. n.22/2019, *devono essere congrue e coerenti con le opere di recupero previste nel progetto autorizzato e comunque dimensionate in relazione al prezzario regionale di riferimento.*

Il dimensionamento delle suddette garanzie finanziarie deve essere pertanto effettuato con riferimento al computo metrico dettagliato delle opere di recupero previste nella proposta progettuale sulla base dei prezzari ufficiali della Regione Puglia. L'importo delle garanzie finanziarie deve infatti permettere all'ente garantito, in caso di inadempienza dell'esercente all'obbligo di recupero del sito estrattivo, di poter effettuare le opere di recupero del sito estrattivo, con priorità per gli interventi connessi alla pubblica sicurezza e alla stabilità geomeccanica.

2. Il rilascio delle garanzie a favore delle pubbliche amministrazioni per l'accesso a un'attività economica è limitato, dalla normativa vigente, a specifiche categorie di fideiussori ed è soggetto a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti e ambito di operatività, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative.

Intermediari bancari e finanziari

Secondo quanto disposto dalla Legge n. 348/1982 solo le **banche**, le **imprese di assicurazione** e i **confidi maggiori** iscritti nell'albo ex art. 106 TUB (c.d. confidi maggiori) possono fornire una fideiussione sostitutiva di cauzioni da costituire a favore dello Stato o di altro ente pubblico.

Gli intermediari bancari e finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente a Banche, Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106del TUB, cd. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza.

Pertanto, se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:

- **banca** italiana, comunitaria o extracomunitaria censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia (link: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>);
- **intermediario finanziario** italiano o estero o **confidi maggiore**, censito nella lista consultabile sul sito ufficiale della Banca d'Italia (link: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>)

I **Confidi minori** non sono autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio delle PP.AA.

È altresì necessario controllare che il soggetto che intende rilasciare la garanzia non sia censito in una delle seguenti liste di anomalia (da non considerare esaustive essendovi riportati solo quei soggetti di cui siano pervenute segnalazioni alla Banca d'Italia):

- **soggetti segnalati** per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione (link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>)
- **soggetti non legittimati** allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia (link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf).

Compagnie di assicurazione

Le compagnie di assicurazione, ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), possono rilasciare garanzie alle PP.AA. sotto forma di polizza fideiussoria. Quest'attività è riconducibile al ramo assicurativo danni n. 15 - Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Se la garanzia è costituita sotto forma di polizza fideiussoria, è necessario controllare che la polizza sia stata emessa da:

- una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall'IVASS all'esercizio del **ramo 15 – Cauzione**, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS (link: [Legge Regionale n. 22/2019 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" – LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE](https://infostat-

</div>
<div data-bbox=)

ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home).

- un'impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel **ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento** (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o **in regime di libera prestazione di servizi** (LPS - ossia senza una sede stabile).

L'abilitazione può essere verificata negli appositi Elenchi tenuti dall'IVASS e consultabili sul sito <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home>

È altresì necessario verificare che la garanzia non sia stata rilasciata da un soggetto presente nell'elenco delle imprese non autorizzate/abilite consultabile sempre sul sito dell'IVASS (link: https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_IMPRESE_NON_AUTORIZZATE_O_NON_ABILITATE.pdf).

3. Ulteriori verifiche sulla genuinità dei contratti di garanzia fideiussoria:

- La denominazione sociale e gli estremi di identificazione della compagnia o intermediario riportati sul contratto devono essere perfettamente identici a quelli riportati negli Albi e negli elenchi di iscrizione tenuti da Banca d'Italia e IVASS;
- per scongiurare il rischio di contraffazione del marchio e denominazione sociale delle imprese di assicurazione è opportuno verificare l'effettiva emissione del contratto ricevuto dall'esercente interpellando direttamente la compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza, utilizzando i recapiti indicati nell'Albo delle compagnie italiane tenuto dall'IVASS e negli Elenchi annessi relativi alle compagnie di altri Stati UE nonché quelli indicati nei Registri nazionali tenuti dalle Autorità di vigilanza degli Stati membri di origine e accessibili dai siti internet di tali Autorità;
- verificare la regolare iscrizione dell'intermediario assicurativo (broker, agente, etc.) che ha proposto la polizza fideiussoria nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi o nell'Elenco degli intermediari della Unione Europea (link: <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>), pubblicati sul sito dell'IVASS.
- Consultare l'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati (link: https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_CASI_DI_CONTRAFFAZIONE.pdf)
- Verificare la solvibilità del soggetto fideiussore acquisendo informazioni sulla situazione di solvibilità dei soggetti che rilasciano garanzie consultando il bilancio e verificando in particolare:
 - per le banche e gli intermediari finanziari, gli indicatori di adeguatezza patrimoniale pubblicati sul sito internet degli intermediari stessi (di norma reperibili in una sezione del sito denominata "informativa di terzo pilastro");
 - per le compagnie di assicurazione, la Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (*Solvency and Financial Condition Report* o *SFCR*) che le compagnie devono pubblicare annualmente sul sito internet delle stesse compagnie. Si suggerisce di verificare l'indice di solvibilità della compagnia congiuntamente alla raccolta premi.
- Consultare periodicamente la sezione comunicati stampa del sito istituzionale dell'IVASS (link: <https://www.ivass.it/media/comunicati/index.html>) e del sito istituzionale della Banca d'Italia in merito alle procedure di fallimento e/o liquidazione inerenti compagnie di assicurazione estere operanti in Italia nel settore cauzioni o altresì in merito a misure di rigore adottate dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

(i link ai siti istituzionali IVASS e Banca d'Italia, riportati per immediatezza di consultazione, potrebbero tuttavia essere oggetto di aggiornamento. Si invita pertanto a verificare direttamente sui portali istituzionali di dette Autorità le modalità di accesso e consultazione delle informazioni indicate nelle presenti linee guida)

4. La polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata per l'autorizzazione alla coltivazione della cava ed a garanzia del recupero ambientale, deve indicare ed individuare esplicitamente:
- il Contraente, che deve coincidere con il soggetto esercente e titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
 - il Beneficiario, che deve coincidere con l'Ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. n.22/2019;
 - l'ammontare in euro delle somme a garanzia dell'obbligo di esecuzione dei lavori di recupero ai sensi dell'art.16 della L.R. n.22/2019; l'ammontare delle garanzie deve coincidere con l'importo esplicitamente determinato nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
 - il termine temporale di validità del contratto che, fatto salvo quanto previsto al comma 4, deve coincidere con il termine esplicitamente determinato nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva maggiorato di anni due.

5. L'oggetto della polizza deve riportare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento autorizzativo regionale, la durata e l'importo garantito secondo il modello di seguito riportato:

"Adempimento obbligazioni contrattuali a carico del Contraente ed a favore del Beneficiario _____ (inserire denominazione dell'Ente Beneficiario) derivanti dall'obbligo di esecuzione dei lavori di recupero ambientale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.22/2019 della cava sita nel Comune di _____ in località " _____ " sui terreni individuati in Catasto al Foglio n. _____ p.lle nn. _____ interessata dalla attività estrattiva autorizzata con provvedimento n. _____ del ____/____/____ (inserire estremi di identificazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva) rilasciata dal _____ (inserire denominazione Ente e struttura amm.va che ha rilasciato autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva).
importo pari a € _____"

6. La garanzia fideiussoria dovrà, inoltre, contenere:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'alt. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della fideiussione stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario, senza specifico obbligo di motivazione;
 - b. Il rinnovo automatico e la veridicità della garanzia fino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
 - c. La rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'alt. 1957 del Codice Civile;
 - d. La specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente garantito;
 - e. Qualora venga prestata una garanzia di durata inferiore a quella indicata al comma 2, la stessa, ai sensi del comma 4, art. 17 della L.R. n. 22/2019, dovrà contenere la previsione che "Nel caso non venga prodotta una nuova garanzia finanziaria sei mesi prima della scadenza, l'ente garantito procederà all'escussione della garanzia stessa, previa comunicazione all'interessato. La Compagnia assicurativa con congruo anticipo rispetto al termine dei sei mesi antecedenti la scadenza, avvisa il contraente l'Ente beneficiario".

Attività di VIGILANZA e POLIZIA MINERARIA- (art. 29 l.r. n.22/2019)

La presente sezione delle linee guida riporta una sintesi delle principali disposizioni normative e dei principali adempimenti vigenti in materia di vigilanza e polizia mineraria. Alla "Consulta Regionale per le Attività Estrattive" di cui all'art. 26 della legge regionale n.22/2019, opportunamente allargata alla collaborazione dei soggetti istituzionali preposti alle attività di vigilanza e di polizia mineraria, viene demandato l'approfondimento delle tematiche e la definizione di protocolli operativi.

NORME DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n.128/1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave"
- D.lgs. n.624/1996 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee."
- Circolare MISE di chiarimento n.317 del 26/05/1997
- D.Lgs. n.81/2008 Testo di riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo

DEFINIZIONI

Luogo di lavoro: ogni luogo ove si svolgono le attività di cui all'articolo 1 del DPR n. 128/59, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività estrattiva, nonché le aree di deposito dei materiali estratti e degli sfridi;

Titolare: L'Imprenditore / persona giuridica che detiene il titolo minerario o l'autorizzazione alla ricerca / coltivazione cava;

Ai sensi del D.Lgs. n. 624/96, in aggiunta alle funzioni già previste dal DPR n. 128/59, il titolare è tenuto a:

- artt. 6 e 9: predisporre, aggiornare e trasmettere all'autorità di vigilanza il DSS unico o coordinato;
- art. 9: coordinare le imprese appaltatrici e adempiere agli altri obblighi previsti dall'art. 26 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/08;
- art. 20: nominare il direttore ed il/i sorvegliante/i , attestare il possesso dei requisiti degli stessi, presentare la denuncia di esercizio e le eventuali successive variazioni;
- art. 25: trasmettere agli organi di vigilanza del prospetto riassuntivo mensile degli infortuni.

Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Omissis

Direttore Responsabile: persona in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico nell'ambito di cava, sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il Direttore Responsabile è nominato dal titolare sulla base delle capacità professionali e nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 27 del DPR 128/59 come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 624/96 e dall'art. 114 c. 5 della L. n. 388/2000, di seguito riportati.

1. Laurea in ingegneria, ovvero in geologia, con abilitazione all'esercizio della professione;
2. qualora si impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, sono abilitanti anche i seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di ingegneria ambiente e risorse o equipollente, ovvero in geologia;
 - b) diploma di perito industriale minerario;
 - c) diploma in discipline tecniche industriali previa specifica formazione i cui contenuti saranno definiti da apposito decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare n. 849 del 7/3/97, ha stabilito che non esistono diplomi equipollenti a quello di Perito Minerario e contestualmente definito i diplomi in discipline tecniche industriali che possono accedere ai corsi di cui al punto c).

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con Circolare n. 548 del 21/4/98, ha definito equipollenti al diploma universitario in ingegneria ambiente e risorse i diplomi universitari in ingegneria chimica, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria elettrica ingegneria energetica ed ingegneria meccanica.

La norma transitoria (art. 100, D.Lgs 624/96) ha stabilito che possono continuare a svolgere le funzioni di direttore responsabile coloro che esercitavano tale funzione da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto (29/12/1996), nella stessa unità produttiva o in altre similari per tecniche di coltivazione.

Detta similitudine, come chiarito dalla circolare MICA n. 317 del 26/5/97, è accertata dal titolare, responsabile dell'individuazione del direttore responsabile, e deve basarsi sull'analogia dei rischi specifici quali, ad esempio, ambiente operativo e metodo di coltivazione adottato.

Il Direttore Responsabile, ferme restando le attribuzioni e competenze previste dal DPR n. 128/59, per quanto disposto dal D.Lgs n. 624/96 deve:

- art. 18: dichiarare la conoscenza del DSS nella denuncia di esercizio;
- art. 20: osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; sottoscrivere il DSS ed attuare, nella pianificazione dell'attività lavorativa, quanto in esso previsto;
- art. 23: redigere incarichi scritti per attività in situazioni pericolose;
- art. 25, c.3: denuncia all'autorità di vigilanza ogni infortunio che ha causato la morte o lesioni con prognosi superiore a 30 gg. e produce una relazione sulle cause dell'infortunio;
- art. 25, c.7: dare immediata comunicazione all'autorità di vigilanza di qualsiasi fatto, incidente, o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti;
- art. 26: assistere il funzionario dell'autorità di vigilanza nella redazione del verbale di constatazione infortunio; riferire immediatamente all'autorità di vigilanza competente ogni eventuale modifica apportata al luogo dell'infortunio (o allo stato delle cose) in presenza di pericolo grave ed immediato;
- art. 35: assicurarsi che l'esplosivo sia fornito in prossimità dei punti di utilizzo e in tempi immediatamente precedenti l'impiego;
- art. 43: organizzare e programmare l'impiego delle apparecchiature di misura, controllo, allarme ed intervento per le atmosfere nocive o/e esplosive;
- art. 47: predisporre le misure atte a garantire la sicurezza nella posa in opera, l'utilizzo e la manutenzione dei mezzi semoventi, degli impianti e mezzi di trasporto; redigere istruzioni scritte per l'utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto dei lavoratori;
- art. 49: disporre che siano effettuate esercitazioni di sicurezza e verificare l'addestramento del personale che usa attrezzature di salvataggio;
- art. 52: pianificare l'attività lavorativa, in merito alla stabilità dei fronti, attenendosi ai criteri indicati nel comma 2, lettere a) e b);
- art. 56: dare istruzioni scritte per la realizzazione delle armature di sostegno in sotterraneo;
- art. 57: attuare provvedimenti necessari ad assicurare la stabilità, continuità e controllo della ventilazione;
- art. 62: provvedere affinché venga registrato il numero ed i nominativi delle persone presenti in sotterraneo.

Sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori;

Il Sorvegliante è nominato dal titolare dell'attività estrattiva. Qualora questi e il datore di lavoro non siano la stessa persona, spetta al solo titolare la nomina del/i sorvegliante/i, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 7, comma 1 (vedi anche Circolare MICA n.317 del 26/5/97).

Il Sorvegliante, ferme restando le attribuzioni e competenze previste dal DPR n. 128/59, per quanto disposto dal D.lgs n.624/96 deve:

- art. 18: dichiarare la conoscenza del DSS nella denuncia di esercizio;
- art. 20: sottoscrivere il DSS;
- art. 23: redigere incarichi scritti per attività in situazioni pericolose;
- art. 25: in caso di infortunio dare comunicazione al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed eventualmente al titolare.

Il Sorvegliante è la persona, presente sui luoghi di lavoro, specificatamente nominata per appurare che i lavori si svolgano coerentemente con quanto prescritto dal DSS e nel rispetto delle norme di prevenzione, igiene e sicurezza, intervenendo direttamente sui lavoratori e sui preposti di eventuali imprese appaltatrici e tenendo informati dei fatti il direttore responsabile e/o il titolare.

Il Sorvegliante alla luce di quanto stabilito dalle norme vigenti (DPR n. 128/59 e D.Lgs. n. 624/96) ed in considerazione del ruolo e delle responsabilità attribuitegli:

- 1) realizza il coordinamento, secondo le disposizioni del Direttore responsabile, tra le imprese e/o i lavoratori autonomi operanti nella stessa area/luogo di lavoro;
- 2) attua le disposizioni e gli ordini di servizio contenuti nel DSS o comunque impartiti dal Direttore responsabile, con particolare attenzione:
 - a) alla sicurezza dell'area/luogo di lavoro;
 - b) alla completa dotazione ed al corretto uso degli indumenti e delle protezioni collettive e individuali;
 - c) al giusto uso di attrezzature, apparecchiature e mezzi speciali in relazione all'attività da svolgere ed al loro stato di manutenzione;
 - d) alla segnalazione al Direttore responsabile e al titolare di eventuali incongruenze o inadeguatezze delle disposizioni impartite rispetto alla realtà contingente di cava.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizza l'attività lavorativa e vigila su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Omissis

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: gruppo di lavoro esterno o interno all'azienda deputato allo studio e predisposizione degli atti di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Tale funzione, all'interno delle industrie estrattive, non può essere svolta direttamente dal datore di lavoro (Allegato 2 del D.Lgs. n.81/08).

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Medico competente: medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

VIGILANZA

• L.r. 22/2019 Art. 29 **FUNZIONE DI VIGILANZA E DI POLIZIA MINERARIA**

1. Fatte salve le competenze delle Forze di Polizia e della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale, sono esercitate dai comuni, anche in forma associata:
 - a) le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;
 - b) le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo.
2. I comuni, per le funzioni di cui al comma 1 si avvalgono dei Corpi di Polizia dello Stato, delle aziende sanitarie locali, della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale e dell'ARPA Puglia, ciascuno secondo la propria competenza.
3. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al d.p.r. 128/1959, al decreto legislativo n. 624/1996 e al d.lgs. 81/2008, sono esercitate dalle aziende sanitarie locali.
(...)

• D.lgs 624/1996 Art. 4 **ESERCIZIO DELLA VIGILANZA**

1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.
2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.
3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGHI DI SICUREZZA

• D.lgs 624/1996 Artt. 6 e 9 **DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE (DSS)**

Il Titolare / datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:

- a) il DSS prima dell'inizio delle attività; (in alternativa DSS coordinato ex art. n.9)
- b) gli aggiornamenti del DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti ...;

- Documento di sicurezza e salute (DSS)

Il documento di sicurezza e salute (DSS) contiene la valutazione dei rischi specifici del settore estrattivo, giusto combinato disposto art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 e art.10 del D.Lgs. n.624/96, e riporta misure, modalità operative e procedure per la gestione in sicurezza delle attività.

Il titolare, almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività, contestualmente alla presentazione della denuncia di esercizio, deve inviare all'ASL ed al Comune competente per territorio il documento di sicurezza e salute (art. 6 c. 4, art. 18 c. 1, art. 20 c. 11 del D.Lgs. n.624/96).

Il DSS è aggiornato ogniqualvolta i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti che comportino variazioni di situazioni di rischio per i lavoratori (art. 6 c. 3 del D.Lgs. n.624/96). L'aggiornamento si rende altresì necessario in occasione di incidenti rilevanti e/o prescrizioni da parte degli organi competenti di vigilanza, ecc..

Ulteriori precisazioni in merito al DSS sono anche desumibili dalla pagina 3 della circolare del Ministero dell'Industria del 26 maggio 1997 n. 317 "*Chiarimenti relativi al D.Lgs.624/96*".

Il DSS è redatto dal datore di lavoro che si avvale del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e di tutte le collaborazioni professionali che ritiene opportuno consultare.

In sede di redazione del DSS il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ordine ai contenuti del documento ed alle misure di prevenzione e protezione in esso previste.

Il DSS, redatto dal datore di lavoro, è sottoscritto dal direttore responsabile, dai sorveglianti (commi 3 e 6 art. 20 D.Lgs. n. 624/96), dal medico competente e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (per collaborazione), nonché dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (per presa visione).

Tale documento sottoposto alle diverse figure aziendali individuate dalla legge, come sopra descritte, è la base di confronto sulle tematiche di prevenzione e protezione dei rischi per i lavoratori, nell'ambito delle riunioni periodiche di prevenzione (art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 e art. 8 del D.Lgs. n. 624/96).

- DSS coordinato

In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (allegato 17 punto 2 del D.Lgs. n. 81/08), o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare dell'attività estrattiva deve redigere il DSS coordinato, al fine di:

- a) analizzare e pianificare le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava;
- b) informare l'impresa/lavoratori esterni che operano continuativamente o saltuariamente nella cava dei rischi specifici a cui sono esposti nel corso della loro prestazione d'opera.

Pertanto il DSS coordinato può essere un documento comprensivo di tutte le valutazioni inerenti il rischio dell'attività estrattiva, coordinato rispetto alle attività svolte da imprese diverse, ovvero un documento autonomo, redatto dal titolare dell'attività estrattiva, contenente le modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare, redatto per gestire dal punto di vista delle sicurezza attività specifiche condotte da ditte esterne.

Tale coordinamento scaturisce in ogni caso dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestisce l'attività estrattiva, ed il documento di valutazione dei rischi delle ditte esterne (art. 28 del D.Lgs. n. 81/08).

Ai fini del coordinamento tra le imprese, appaltatori e fornitori d'opera si individuano formalmente i rispettivi preposti, i cui principali compiti e obblighi sono dettati rispettivamente dagli artt. 2 c. 1 lettera e) e 19 del D.Lgs. n. 81/08, fermo restando il ruolo e le funzioni di coordinamento svolte dal sorvegliante di cava secondo le modalità previste dalla legge.

I lavoratori autonomi, per i quali non sussiste l'obbligo della valutazione dei rischi, devono comunque fornire al titolare della cava tutte le informazioni relative alla propria attività al fine di consentire il coordinamento degli interventi. Infatti il titolare dell'attività estrattiva è comunque tenuto a valutare i rischi specifici del lavoro prestato e a tenerne conto nella redazione del DSS coordinato.

Il lavoratore autonomo deve sottoscrivere il DSS coordinato ed osservarne le indicazioni procedurali ed organizzative in esso contenute.

La Circ. Min. Ind. n. 317 del 26 maggio 1997, relativamente al D.Lgs. n. 624/96 ha sottolineato le innovazioni normative introdotte e fornito al contempo i chiarimenti alle discordanze riscontrate circa gli obblighi di legge attribuiti al Datore di Lavoro e al Titolare. In particolare, per quanto riguarda la redazione del DSS di cava l'art. 6

assegna infatti obblighi al datore di lavoro, che, invece, l'art. 9 (per il DSS coordinato) attribuisce al titolare, analogamente, la nomina dei sorveglianti viene assegnata dall'art. 20, comma 5 al titolare e dall'art. 7 al datore di lavoro. Analizzando il caso del titolare che esegua direttamente i lavori estrattivi con proprio personale e quello del titolare che si avvalga, in tutto o in parte, di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di lavoratori autonomi, la circolare chiarisce che in ogni caso è al Titolare che spetta la nomina del sorvegliante e la redazione del DSS, sia nel caso in cui svolga direttamente le lavorazioni (in questo caso non esiste di fatto distinzione fra "titolare" e "datore di lavoro") sia nel caso di affidamento dei lavori, del tutto o in parte, a ditte appaltatrici. In quest'ultimo caso il Titolare redigerà un DSS coordinato dopo la trasmissione, da parte di ciascun appaltatore, della "documentazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94".

D.P.R. 128/1959 Artt.24 e 25 **DENUNCIA DI ESERCIZIO E SUE VARIAZIONI**

1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.
2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:
 - a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
 - b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
 - (...)
4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

• D.lgs 624/1996 Art. 8 **VERBALE RIUNIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI**

1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.
(...)
4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.

• D.lgs 624/1996 Art. 25 **COMUNICAZIONE INFORTUNI ED INCIDENTI**

1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro
2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro
3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica
(...)
5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.
(...)
7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.
8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

• D.lgs 624/1996 Artt. 10 e 52 **RELAZIONE STABILITÀ DEI FRONTI**

è inviata prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, quale contenuto del DSS. Successivamente detta relazione deve essere aggiornata e inviata annualmente

• D.P.R. 128/1959 Art.33 – L.R. 22/2019 Art.17 **PIANI QUOTATI**

Vanno aggiornati e inviati annualmente in allegato alla scheda statistica

INCHIESTA SUGLI INFORTUNI

- D.lgs 624/1996 Art. 26
 1. Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, ... accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.
 2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria; ...
 3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, e' fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.

VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE PROGETTI IMPIANTI DI PRIMA TRASFORMAZIONE

- D.lgs 624/1996 Art. 84
 1. I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredata da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme inerenti i criteri di progettazione e di sicurezza, debitamente elencate, delle norme dei citati decreti n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979, e di quelle del presente decreto, nonché di quanto in particolare previsto dallo specifico DSS.
 2. L'autorità di vigilanza trasmette copia dei progetti, per la parte relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sulle stesse, con particolare riferimento alle norme del presente decreto e ai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Il parere di cui al comma 2 deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.
 4. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.
 5. L'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato.
 6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di costruzione.

ORDINI DELL'INGEGNERE CAPO per Lavori a Confine

- D.P.R. 128/1959 Art. 122 **SETTI DI CAVA** (valutazione stabilità dei setti ed eventuale ordine di abbattimento)
- D.P.R. 128/1959 Art. 123 **COORDINAMENTO DELLA COLTIVAZIONE TRA DUE CAVE CONTIGUE** (obbligo coordinamento direttori nell'escavazione a confine ed eventuale prescrizione direzione unica dei lavori in zona)

ORDINE DI SERVIZIO ESPLOSIVI

• D.P.R. 128/1959

Artt. 297 e 304.: E' vietato impiegare nelle miniere e cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione diversi da quelli distribuiti dal direttore e inseriti negli appositi Elenchi Esplosivi approvati con Decreto Ministeriale.

Art. 305.: Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singole operazioni. Tale ordine di servizio redatto dal direttore responsabile della cava è sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo, e portato a conoscenza degli operai della cava mediante affissione o mezzi alternativi.

il Direttore responsabile nell'Ordine di Servizio Esplosivi:

- riporta le proprie generalità e quelle del sorvegliante, nonché di tutto il personale incaricato della presa in carica e verifica esplosivo, del caricamento fori e brillamento degli esplosivi, dell'aggiornamento dei registri prova miccia e carico/scarico esplosivi e accessori;

- individua lo schema di volata (geometria fori da mina, distribuzione esplosivo nel singolo foro, carica per foro e per singolo ritardo, carica totale e schema di tiro) progettato in funzione della produzione giornaliera prevista, tipologia roccia in situ, geometria fronte e massime sollecitazioni sismiche ammissibili per le opere pubbliche e/o private presenti nell'immediato intorno della cava.

Nel caso di nuove cave o sostanziale modifica del quantitativo di esplosivi per ritardo è necessario allegare uno specifico studio della volata tipo in situ da parte di tecnici esperti in esplosivi, opportunamente asseverato;

- esplicita i quantitativi massimi per volata / giornalieri di esplosivi, micce e detonatori, indicando la tipologia/denominazione di ciascuno;

- delinea e dettaglia le giuste operazioni che ciascun addetto dovrà porre in essere nelle seguenti fasi:

- accettazione del materiale esplodente consegnato in cava;
- sosta, distribuzione e trasporto degli esplosivi;
- caricamento e borraggio delle mine;
- brillamento se a fuoco, elettrico o a onda d'urto;
- messa al riparo del personale di cantiere e di eventuali estranei all'intorno del perimetro di cava prima dello sparo;
- durante la volata il conteggio dei colpi e dopo lo sparo mine le precauzioni operative per la ripresa attività;
- eventuale innesco di mina inesplosa;
- ispezione fronte di abbattimento per eventuale disgaggio;
- restituzione-distruzione esplosivo e accessori avariati o non utilizzati a fine giornata;

L'Ordine di Servizio Esplosivi, redatto e firmato dal Direttore Responsabile, è altresì sottoscritto dai singoli Addetti, per accettazione dell'incarico, e vistato dal Datore di Lavoro, per accertamento delle firme.

In caso di sostituzione del sorvegliante o di singoli addetti, sottinteso del direttore, deve essere redatto e approvato un nuovo OSE.

DIFFIDE, RAPPORTO A.G., PRESCRIZIONI DELL'INGEGNERE CAPO

• D.P.R. 128/1959 Art. 671

- Inoltro rapporto all'autorità giudiziaria per le infrazioni riscontrate in fase di sopralluogo alle norme di cui agli articoli per cui sono previste sanzioni penali (...);

- Diffida ad uniformarsi per gli inadempimenti a tutte le altre norme del decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione.

• D.P.R. 128/1959 Art. 674

- Prescrive un termine per ovviare ad una situazione di pericolo, sia pure non immediato riscontrato in fase di sopralluogo;

- Invito al direttore a redigere e presentare, entro un termine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione. Il direttore è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi;

- Prescrive in via cautelare al direttore delle misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

DPR n. 128/59 Art.648 e D.Lgs. n. 81/08, Art.41

per i lavoratori delle cave è disposta la visita medica:

- . prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavoro cui sono destinati;
- . annuale per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneità, tale cadenza può essere diversa se indicata dal medico in funzione della valutazione del rischio.

La Sorveglianza è prevista in particolare per l'esposizione a:

- **RUMORE** - D.Lgs.81/08, Capo II, Titolo VIII
- **VIBRAZIONI MECCANICHE** - D.Lgs. 187/05 - D.Lgs.81/08, Capo III, Titolo VIII
- **SILICE LIBERA CRISTALLINA (SLC)** - D.Lgs.81/08, Capo I, Titolo IX
- **GAS DI SCARICO NELLE CAVE IN SOTTERRANEO** - DPR 128/59 Art.187-263 D.Lgs.81/08, Capo II, Titolo IX
- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI** - D.Lgs.81/08, Capo I, Titolo VI
- **RADIAZIONE SOLARE ULTRAVIOLETTA** - D.Lgs.81/08, Art.28
- **ASSUNZIONE DI ALCOL E SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI** - L. 125/01 (allegato 1 del Provvedimento 16/03/2006) - D.Lgs.81/08, Art.28

IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

. MACCHINE

D.Lgs.81/08 Artt.70-71 - D.Lgs.17/10

- Macchine operatrici
- Macchine perforatrici
- Tagliatrici a catena
- Macchine a filo
- Cuscini e martinetti

. IMPIANTI PER LA FRANTUMAZIONE E LA VAGLIATURA

D.lgs 624/1996 Art.84 - D.Lgs.81/08 Artt.70-71 - D.Lgs.17/10

- Tramoggia di alimentazione
- Frantumazione
- Vagliatura
- Nastri trasportatori
- Viabilità di cantiere
- Lavaggio e recupero acque
- Stoccaggio materiale

. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

D.lgs 624/1996 Art.31 - D.Lgs.81/08 Artt.70-71 - D.Lgs.17/10

- Macchine messe in servizio prima dell'entrata in vigore del DPR n. 459/96
- Macchine messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 459/96 (21.9.1996)
- Denuncia di messa in servizio
- Prima verifica periodica
- Verifiche periodiche successive

. APPARECCHI A PRESSIONE

D.lgs 624/1996 Art.34 - D.Lgs.81/08 Artt.70-71 - D.Lgs.17/10

- Verifica di funzionamento attrezzature per aria compressa
- Verifica di integrità

. IMPIANTI DI VENTILAZIONE DEL SOTTERRANEO

DPR 128/59 Artt.258-411 - D.lgs 624/1996 Art.10

- Progetto di un impianto di ventilazione
- Valori limite di concentrazione degli inquinanti

. IMPIANTI ELETTRICI

DPR 128/59 Titolo IX - D.lgs 624/1996 Art.31 - D.Lgs.81/08 Capo III, Titolo III

- Verifiche periodiche
- Quadri elettrici
- utenze mobili
- Protezione dai contatti diretti
- Protezione dalle sovracorrenti
- Protezione dai contatti indiretti
- Impianti di terra
- Impianti alimentati da gruppi elettrogeni
- manutenzione degli impianti elettrici
- Rischio da fulminazione



ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO A

ISTANZA DI APERTURA NUOVA CAVA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

il __/__/____, residente a _____ Prov. _____

indirizzo _____

domiciliato/a a _____ Prov. _____

indirizzo _____ in qualità di _____ (Titolare, Legale Rap., Amministratore Unico, etc)

della ditta/Società _____ con sede legale in _____

Prov. _____ indirizzo _____

Cod.Fisc./Partita IVA _____ indirizzo PEC _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. n.22/2019, per la cava

di _____ (indicare il materiale estratto), su terreni disponibili in _____ (proprietà, affitto, etc.)

in località _____

I terreni oggetto della presente istanza sono individuati in Catasto:

Comune	Foglio	Particelle

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

_____ Timbro e firma titolare



ID COMUNE

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di apertura nuova cava.

Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della Società/Ditta richiedente.

Documenti art. 11 L.R. n.22/2019 e Linee Guida di attuazione

-  oggetto di coltivazione
-  oggetto di recupero ambientale
-  lazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale
-  lazione geologica e geotecnica
-  ogramma economico - finanziario
-  ano di gestione dei rifiuti di estrazione
-  olo disponibilità delle aree di progetto
-  rtificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
-  animetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale;
-  rografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;
-  ievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
-  testazione capacità tecnico – economiche del proponente;
-  umentazione fotografica
-  tratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500.
-  rta topografica 1:25.000, con indicazione dell'ubicazione della cava.
-  alcio del P.R.A.E. vigente

Documentazione per atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva (comma 1 lett. "h" art.11 della l.r. n.22/2019)

-  Studio preliminare ambientale art.19 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Studio d'impatto ambientale art.22 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Integrazione studio preliminare ambientale /studio impatto ambientale con contenuti ex Allegato G del D.P.R. n.357/1997 (in caso di interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000")
-  Studio di compatibilità idrologico – idraulica e Studio di compatibilità geomorfologia, geologica e geotecnica in caso di cava ricadente anche parzialmente in aree interessate dal P.A.I.
-  Relazione paesaggistica art.92 NTA PPTR Puglia e relativa documentazione



ID COMUNE

Altra documentazione

Coordinate geografiche dei pilastri che delimitano la poligonale di cava o file (shp o dwg) del perimetro di cava georeferenziato.









ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO B

ISTANZA DI AMPLIAMENTO CAVA AUTORIZZATA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
 il __/__/____, residente a _____ Prov. _____
 indirizzo _____
 domiciliato/a a _____ Prov. _____
 indirizzo _____ in qualità di _____ (Titolare, Legale Rap., Amm.re Unico, etc.)
 della ditta/Società _____ con sede legale in _____
 Prov. _____ indirizzo _____
 Cod.Fisc./Partita IVA _____ indirizzo PEC _____

Il sottoscritto _____ (indicare il materiale estratto), autorizzata con
 provvedimento _____ (indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione della cava) ricadente sui
 terreni individuati in Catasto (indicare i dati catastali della cava già autorizzata):

Comune	Foglio	Particelle

CHIEDE

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. n.22/2019, fino al
 __/__/____, in ampliamento alla cava di cui sopra, sui terreni individuati in Catasto (indicare i
 dati catastali delle aree di ampliamento da autorizzare):

Comune	Foglio	Particelle

su terreni disponibili in _____ (proprietà, affitto, etc.) in località _____

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

Timbro e firma titolare

N.B. La comunicazione si riterrà accettata solo in caso di compilazione di ogni campo della presente.



ID COMUNE

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di apertura nuova cava.

Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della Società/Ditta richiedente.

Documenti art. 11 L.R. n.22/2019 e Linee Guida di attuazione

-  Progetto di coltivazione
-  Progetto di recupero ambientale
-  Relazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale
-  Relazione geologica e geotecnica
-  Programma economico - finanziario
-  Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
-  Titolo disponibilità delle aree di progetto
-  Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
-  Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale;
-  Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;
-  Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
-  Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente;
-  Documentazione fotografica
-  Estratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500.
-  Carta topografica 1:25.000, con indicazione dell'ubicazione della cava.
-  Stralcio del P.R.A.E. vigente

Documentazione per atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva (comma 1 lett. "h" art.11 della l.r. n.22/2019)

-  Studio preliminare ambientale art.19 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Studio d'impatto ambientale art.22 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Integrazione studio preliminare ambientale /studio impatto ambientale con contenuti ex Allegato G del D.P.R. n.357/1997 (in caso di interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000")
-  Studio di compatibilità idrologico – idraulica e Studio di compatibilità geomorfologia, geologica e geotecnica in caso di cava ricadente anche parzialmente in aree interessate dal P.A.I.
-  Relazione paesaggistica art.92 NTA PPTR Puglia e relativa documentazione



ID COMUNE

Altra documentazione

Coordinate geografiche dei pilastri che delimitano la poligonale di cava o file (.shp o .dwg) del perimetro di cava georeferenziato.









ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO C

ISTANZA DI APPROFONDIMENTO CAVA AUTORIZZATA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

il __/__/____, residente a _____ Prov. _____

indirizzo _____

domiciliato/a a _____ Prov. _____

indirizzo _____ in qualità di _____ (Titolare, Legale Rap., Amm.re Unico, etc.)

della ditta/Società _____ con sede legale in _____

Prov. _____ indirizzo _____

Cod Fiscale/Partita IVA _____

esercente la cava di _____ (indicare il materiale estratto), autorizzata con
 provvedimento _____ (indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione della cava) ricadente sui
 terreni individuati in Catasto (indicare i dati catastali della cava già autorizzata):

Comune	Foglio	Particelle

CHIEDE

ai sensi della L.R. n.22/2019, di ricevere l'autorizzazione all'approfondimento della cava
 di cui sopra sui terreni individuati in Catasto (indicare i dati catastali delle aree di ampliamento da autorizzare):

Comune	Foglio	Particelle

su terreni disponibili in _____ in località _____
 (proprietà, affitto, ecc.)

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

Timbro e firma titolare

N.B. La comunicazione si riterrà accettata solo in caso di compilazione di ogni campo della presente.



ID COMUNE

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di apertura nuova cava.

Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della Società/Ditta richiedente.

Documenti art. 11 L.R. n.22/2019 e Linee Guida di attuazione

-  oggetto di coltivazione
-  oggetto di recupero ambientale
-  lazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale
-  lazione geologica e geotecnica
-  ogramma economico - finanziario
-  ano di gestione dei rifiuti di estrazione
-  olo disponibilità delle aree di progetto
-  rtificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
- Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale;
-  rografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;
-  ievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
-  testazione capacità tecnico – economiche del proponente;
-  umentazione fotografica
-  tratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500.
-  rta topografica 1:25.000, con indicazione dell'ubicazione della cava.
-  alcio del P.R.A.E. in caso di cava ricadente nell'area sottoposta ai Piani attuativi previsti dal P.R.A.E. (comma 6)

Documentazione per atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva (comma 1 lett. "h" art.11 della l.r. n.22/2019)

-  Studio preliminare ambientale art.19 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Studio d'impatto ambientale art.22 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Integrazione studio preliminare ambientale /studio impatto ambientale con contenuti ex Allegato G del D.P.R. n.357/1997 (in caso di interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000")
-  Studio di compatibilità idrologico – idraulica e Studio di compatibilità geomorfologia, geologica e geotecnica in caso di cava ricadente anche parzialmente in aree interessate dal P.A.I.
-  Relazione paesaggistica art.92 NTA PPTR Puglia e relativa documentazione



ID COMUNE

Altra documentazione

Coordinate geografiche dei pilastri che delimitano la poligonale di cava o file (shp o dwg) del perimetro di cava georeferenziato.





ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO D

ISTANZA DI RIATTIVAZIONE CAVA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
 il __/__/____, residente a _____ Prov. _____
 indirizzo _____
 domiciliato/a a _____ Prov. _____
 indirizzo _____ in qualità di _____ (Titolare, Legale Rap., Amministratore Unico,
 della ditta/Società _____ con sede legale in _____
 Prov. _____ indirizzo _____
 Cod Fiscale/Partita IVA _____.

CHIEDE

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi degli art. nn. 9 e 13 della L.R.
 n.22/2019, per la riattivazione della cava di _____ (indicare il materiale estratto), su terreni
 disponibili in _____ (proprietà, affitto, etc.) in _____ località

I terreni oggetto della presente istanza sono individuati in Catasto:

Comune	Foglio	Particelle

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

 Timbro e firma titolare



ID COMUNE

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di apertura nuova cava.

Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della Società/Ditta richiedente.

Documenti art. 11 L.R. n.22/2019 e Linee Guida di attuazione

-  Progetto di coltivazione
-  Progetto di recupero ambientale
-  Relazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale
-  Relazione geologica e geotecnica
-  Programma economico - finanziario
-  Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
-  Titolo disponibilità delle aree di progetto
-  Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
-  Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale;
-  Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;
-  Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
-  Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente;
-  Documentazione fotografica
-  Estratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500.
-  Carta topografica 1:25.000, con indicazione dell'ubicazione della cava.
-  Stralcio del P.R.A.E. vigente

Documentazione per atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva (comma 1 lett. "h" art.11 della l.r. n.22/2019)

-  Studio preliminare ambientale art.19 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Studio d'impatto ambientale art.22 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Integrazione studio preliminare ambientale /studio impatto ambientale con contenuti ex Allegato G del D.P.R. n.357/1997 (in caso di interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000")
-  Studio di compatibilità idrologico – idraulica e Studio di compatibilità geomorfologia, geologica e geotecnica in caso di cava ricadente anche parzialmente in aree interessate dal P.A.I.
-  Relazione paesaggistica art.92 NTA PPTR Puglia e relativa documentazione



ID COMUNE

Altra documentazione

Coordinate geografiche dei pilastri che delimitano la poligonale di cava o file (shp o dwg) del perimetro di cava georeferenziato.











ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO E

ISTANZA DI PROROGA CAVA AUTORIZZATA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

il __/__/_____, residente a _____ Prov. _____

indirizzo _____

domiciliato/a a _____ Prov. _____

indirizzo _____ in qualità di _____ (Titolare, Legale Rap., Amm.re Unico, etc.)

della ditta/Società _____ con sede legale in _____

Prov. _____ indirizzo _____

Cod.Fisc./Partita IVA _____ indirizzo PEC _____

esercente la cava di _____ (indicare il materiale estratto), autorizzata con provvedimento

_____ (indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione della cava) avente validità fino alla data _____

ricadente sui terreni individuati in Catasto (indicare i dati catastali della cava già autorizzata):

Comune	Foglio	Particelle

CHIEDE

 La proroga fino al __/__/____ dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai
sensi dell'art.15 della L.R. n.22/2019 per la cava di cui sopra, su terreni disponibili in

_____ (proprietà, affitto, etc.) in località _____

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

Timbro e firma titolare

N.B. La comunicazione si riterrà accettata solo in caso di compilazione di ogni campo della presente.



ID COMUNE

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di apertura nuova cava.
Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della Società/Ditta richiedente.

Documenti art. 11 L.R. n.22/2019 e Linee Guida di attuazione

-  Tavole grafiche dello stato di attuazione e prosecuzione del progetto di coltivazione
-  Tavole grafiche dello stato di attuazione e prosecuzione del progetto di recupero
-  Relazione inerente la prosecuzione del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato
-  Programma economico- finanziario (aggiornamento)
-  Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (eventuale aggiornamento)
-  Titolo disponibilità delle aree di progetto (eventuale aggiornamento)
-  Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente; Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale;
-  Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;
-  Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
-  Documentazione fotografica

Documentazione per atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva* (comma 1 lett. "h" art.11 della l.r. n.22/2019)

-  Studio preliminare ambientale art.19 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
 -  Studio d'impatto ambientale art.22 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
 -  Studio di estrazione studio preliminare ambientale /studio impatto ambientale con contenuti ex Allegato G del D.P.R. n.357/1997 (in caso di interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000")
 -  Studio di compatibilità idrologico – idraulica e Studio di compatibilità geomorfologia, geologica e geotecnica in caso di cava ricadente anche parzialmente in aree interessate dal P.A.I.
 -  Relazione paesaggistica art.92 NTA PPTR Puglia e relativa documentazione
- * qualora necessari in relazione a quanto disposto dal comma 2 art.15 della l.r. n.22/2019

Altra documentazione

-  Coordinate geografiche dei pilastrini che delimitano la poligonale di cava o file (shp o dwg) del perimetro di cava georeferenziato.
-  _____
-  _____



ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO E-b

ISTANZA DI RINNOVO CAVA AUTORIZZATA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

il __/__/____, residente a _____ Prov. _____

indirizzo _____

domiciliato/a a _____ Prov. _____

indirizzo _____ in qualità di _____ (Titolare, Legale Rap., Amm.re Unico, etc.)

della ditta/Società _____ con sede legale in _____

Prov. _____ indirizzo _____

Cod.Fisc./Partita IVA _____ indirizzo PEC _____

esercente la cava di _____ (indicare il materiale estratto), autorizzata con provvedimento

_____ (indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione della cava) avente validità fino alla data _____

ricadente sui terreni individuati in Catasto (indicare i dati catastali della cava già autorizzata):

Comune	Foglio	Particelle

CHIEDE

 Il rinnovo fino al __/__/____ dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai
sensi dell'art.15 della L.R. n.22/2019 per la cava di cui sopra, su terreni disponibili in

_____ (proprietà, affitto, etc.) in località _____

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

Timbro e firma titolare

N.B. La comunicazione si riterrà accettata solo in caso di compilazione di ogni campo della presente.



ID COMUNE

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di apertura nuova cava.
Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della Società/Ditta richiedente.

Documenti art. 11 L.R. n.22/2019 e Linee Guida di attuazione

-  Tavole grafiche dello stato di attuazione e prosecuzione del progetto di coltivazione
-  Tavole grafiche dello stato di attuazione e prosecuzione del progetto di recupero
-  Relazione inerente la prosecuzione del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato
-  Programma economico- finanziario (aggiornamento)
-  Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (eventuale aggiornamento)
-  Titolo disponibilità delle aree di progetto (eventuale aggiornamento)
-  Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente; Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale;
-  Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;
-  Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
-  Documentazione fotografica

Documentazione per atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva* (comma 1 lett. "h" art.11 della l.r. n.22/2019)

-  Studio preliminare ambientale art.19 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
 -  Studio d'impatto ambientale art.22 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
 -  Integrazione studio preliminare ambientale /studio impatto ambientale con contenuti ex Allegato G del D.P.R. n.357/1997 (in caso di interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000")
 -  Studio di compatibilità idrologico – idraulica e Studio di compatibilità geomorfologia, geologica e geotecnica in caso di cava ricadente anche parzialmente in aree interessate dal P.A.I.
 -  Relazione paesaggistica art.92 NTA PPTR Puglia e relativa documentazione
- * qualora necessari in relazione a quanto disposto dal comma 2 art.15 della l.r. n.22/2019

Altra documentazione

-  Coordinate geografiche dei pilastrini che delimitano la poligonale di cava o file (shp o dwg) del perimetro di cava georeferenziato.
-  _____
-  _____



ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO F

ISTANZA DI VARIANTE CAVA AUTORIZZATA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

il __/__/_____, residente a _____ Prov. _____

indirizzo _____

domiciliato/a a _____ Prov. _____

indirizzo _____ in qualità di _____ (Titolare, Legale Rap., Amm.re Unico, etc.)

della ditta/Società _____ con sede legale in _____

Prov. _____ indirizzo _____

Cod Fiscale/Partita IVA _____

esercente la cava di _____ (indicare il materiale estratto), autorizzata con
 provvedimento _____ (indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione della cava) ricadente sui
 terreni individuati in Catasto (indicare i dati catastali della cava già autorizzata):

Comune	Foglio	Particelle

CHIEDE

ai sensi dell'art.18 della L.R. n.22/2019, di ricevere l'autorizzazione alla variante del
 progetto di coltivazione e recupero della cava di cui sopra su terreni disponibili in
 _____ (proprietà, affitto, ecc.) in località _____

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

 Timbro e firma titolare



ID COMUNE

 Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di apertura nuova cava.
Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della Società/Ditta richiedente.

Documenti art. 11 L.R. n.22/2019 e Linee Guida di attuazione

-  Progetto di coltivazione in variante
-  Progetto di recupero ambientale in variante
-  Relazione inerente la variante del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato
-  Titolo disponibilità delle aree di progetto
-  Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
-  Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;

 Allegati eventualmente necessari in base alle caratteristiche della variante, obbligatori in caso di "variante sostanziale"

-  Relazione geologica e geotecnica
-  Programma economico - finanziario
-  Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
-  Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale;
-  Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;
-  Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente;
-  Documentazione fotografica
-  Estratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area e i terreni limitrofi in un raggio di m 500.
-  Carta topografica 1:25.000, con indicazione dell'ubicazione della cava.
-  Stralcio del P.R.A.E. vigente.

Documentazione per atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva (comma 1 lett. "h" art.11 della l.r. n.22/2019)

-  Studio preliminare ambientale art.19 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Studio d'impatto ambientale art.22 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Integrazione studio preliminare ambientale /studio impatto ambientale con contenuti ex Allegato G del D.P.R. n.357/1997 (in caso di interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000")
-  Studio di compatibilità idrologico – idraulica e Studio di compatibilità geomorfologia, geologica e geotecnica in caso di cava ricadente anche parzialmente in aree interessate dal P.A.I.
-  Relazione paesaggistica art.92 NTA PPTR Puglia e relativa documentazione



ID COMUNE

Altra documentazione

Coordinate geografiche dei pilastri che delimitano la poligonale di cava o file (shp o dwg) del perimetro di cava georeferenziato.





ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO G

ISTANZA DI RICERCA MINERARIA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
 il __/__/____, residente a _____ Prov. _____
 indirizzo _____
 domiciliato/a a _____ Prov. _____
 indirizzo _____ in qualità di _____ (Titolare, Legale Rap., Amministratore Unico,
 della ditta/Società _____ con sede legale in _____
 Prov. _____ indirizzo _____
 Cod.Fisc./Partita IVA _____ indirizzo PEC _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'attività di ricerca ai sensi dell'art.22 della L.R. n.22/2019, sui terreni
 disponibili in _____ (proprietà, affitto, etc.) in _____ località

I terreni oggetto della presente istanza sono individuati in Catasto:

Comune	Foglio	Particelle

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

_____ Timbro e firma titolare



ID COMUNE

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di apertura nuova cava.

Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della Società/Ditta richiedente.

Documenti L.R. n.22/2019 e Linee Guida di attuazione

-  Progetto di ricerca e di ripristino ambientale
-  Relazione tecnico – economica del progetto di ricerca
-  Titolo disponibilità delle aree di progetto
-  Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente
-  Planimetria catastale con indicazione delle aree oggetto della proposta progettuale
-  Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
-  Relazione geologica e geotecnica
-  Corografia con indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo
-  Documentazione fotografica
-  Stralcio del P.R.A.E. vigente.

Documentazione per atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ricerca

-  Studio preliminare ambientale art.19 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Studio d'impatto ambientale art.22 d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
-  Degradazione studio preliminare ambientale /studio impatto ambientale con contenuti ex Allegato G del D.P.R. n.357/1997 (in caso di interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000")
-  Studio di compatibilità idrologico – idraulica e Studio di compatibilità geomorfologia, geologica e geotecnica in caso di cava ricadente anche parzialmente in aree interessate dal P.A.I.
-  Relazione paesaggistica art.92 NTA PPTR Puglia e relativa documentazione

Altra documentazione

-  Coordinate geografiche dei pilastri che delimitano la poligonale di cava o file (shp o dwg) del perimetro di cava georeferenziato.
-  _____
-  _____



ID COMUNE

 Marca
da bollo
€ 14,62

ALLEGATO H

ISTANZA DI TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE CAVA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

il __/__/_____, residente a _____ Prov. _____

indirizzo _____

domiciliato/a a _____ Prov. _____

 indirizzo _____ in qualità di _____
(Titolare, Legale Rap., Amministratore Unico, ecc)

(generalità del legale rappresentante se non è il richiedente) _____

della ditta _____ con sede legale in _____

Prov. _____ indirizzo _____

Cod.Fisc./Partita IVA _____ indirizzo PEC _____

CHIEDE

 ai sensi dell'art.20 della L.R. n.22/2019, di ricevere l'autorizzazione al trasferimento
 dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di _____ (indicare il materiale estratto), autorizzata
 con Provvedimento n. _____ del __/__/_____ su terreni disponibili in
(proprietà, affitto, etc.) _____ sita in località _____

Comune	Foglio	Particelle

Alla seguente Ditta/Società _____ con sede legale in _____

Prov. _____ indirizzo _____ Cod.Fisc./Partita

IVA _____ indirizzo PEC _____

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

Timbro e firma titolare

N.B. La comunicazione si riterrà accettata solo in caso di compilazione di ogni campo della presente.

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di trasferimento autorizzazione di cava.

Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della ditta/Società richiedente.
-  Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali (a firma congiunta con il subentrante)
-  Documentazione fotografica (a firma congiunta con il subentrante)

ISTANZA DI SUBENTRO AUTORIZZAZIONE CAVA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

il __/__/____, residente a _____ Prov. _____

indirizzo _____

domiciliato/a a _____ Prov. _____

indirizzo _____ in qualità di _____
(Titolare, Legale Rap., Amministratore Unico, ecc)

(generalità del legale rappresentante se non è il richiedente) _____

della ditta/Società _____ con sede legale in _____

Prov. _____ indirizzo _____

Cod.Fisc./Partita IVA _____ indirizzo PEC _____

CHIEDE

ai sensi dell'art.20 della L.R. n.22/2019, di ricevere l'autorizzazione al subentro nell'autorizzazione alla coltivazione della cava di _____ (indicare il materiale estratto), autorizzata

con Provvedimento n. _____ del __/__/____ su terreni disponibili in _____
(proprietà, affitto, etc.) sita in località _____

Comune	Foglio	Particelle

A tal fine presenta i documenti elencati nell'allegato 1.

Data _____

_____ Timbro e firma titolare

N.B. La comunicazione si riterrà accettata solo in caso di compilazione di ogni campo della presente.

Allegato 1 – Documenti da presentare per istanza di trasferimento autorizzazione di cava.

Documenti generali

-  Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.
-  Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della ditta/Società richiedente.
-  Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle presenti linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali (a firma congiunta con il subentrante)
-  Documentazione fotografica (a firma congiunta con il subentrante)
-  Dichiarazione per accettazione del sito di cava così come rappresentato negli elaborati allegati all'istanza e per accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia e disposti dai provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dai provvedimenti e atti di assenso a tal fine conseguiti.
-  Titolo disponibilità delle aree di progetto
-  Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
-  Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente

ALLEGATO I

**Modello di attestazione della capacità tecnico economica del richiedente con specifico
riferimento all'attività estrattiva – L.R. n.22/2019**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sesso |_|_|

Nato/a a _____ prov. |_|_|_| il
|_|_|_|/|_|_|_|/|_|_|_|_|_|

residente in _____ prov. |_|_|_|

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro _____

DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o ragione sociale)

Forma giuridica _____ COD.FISC./P.IVA _____

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____

prov. |_|_|_| n. REA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| con sede legale in:

Comune _____ prov. |_|_|_|

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____
|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

PEC _____

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica

Titolare/richiedente l'autorizzazione (nuova cava/ ampliamento/proroga rinnovo/modifica/sub ingresso) alla coltivazione ai sensi della l.r. 22/2019 per la cava di [litotipo] sita in località _____ nel territorio del Comune di _____ (PROV)

Comune	Foglio	Particelle

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

A. La _____ (Ditta/Società/Impresa) ha, quale attività principale, quella attinente al settore estrattivo o riconducibile alla trasformazione od utilizzo dei materiali estratti;

B. di avere alle proprie dipendenze personale così suddiviso:

B.1 - tecnici (laureati e diplomati): n°

B.2 - operai: n°

B.3 - impiegati: n°

di prevedere l'impiego, per il progetto proposto e le lavorazioni a questo connesse, delle seguenti unità:

B.1.1 tecnici (laureati e diplomati): n°

B.2.1 operai: n°

B.3.1 impiegati: n°

C. di avere in disponibilità i seguenti mezzi:

C.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): (kW)

C.2 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): (kW)

C.3 macchine ed apparecchi di sollevamento: (kW)

C.4 altre macchine: (kW)

di prevedere l'impiego, per il progetto proposto e le lavorazioni connesse, delle seguenti unità:

C.1.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): (kW)

C.2.1 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): (kW)

C.3.1 macchine ed apparecchi di sollevamento: (kW)

C.4.1 altre macchine: (kW)

D. di essere titolare/avere la gestione dei seguenti impianti di trattamento e relative potenze installate:

D.1 impianto in loc. Comune..... potenza installata (kW)

D.2 impianto in loc. Comune..... potenza installata (kW)

D.3 impianto in loc. Comune..... potenza installata (kW)

e di prevedere, con riferimento al progetto proposto e le lavorazioni a questo connesse, di impiegare il seguente impianto di trattamento:

impianto in loc. Comune..... potenza installata kW con una distanza dal sito di cava di km

E. di avere in corso/aver avuto negli ultimi tre anni le seguenti autorizzazioni con le relative volumetrie:

autorizzazione del	Scadenza anno	volume utile in banco
autorizzazione del	Scadenza anno	volume utile in banco
autorizzazione del	Scadenza anno	volume utile in banco

F. di aver svolto in maniera continuativa nel settore i seguenti anni:

numero di anni dal al

G. di essere in possesso di uno dei seguenti sistemi di gestione della qualità, afferenti l'attività estrattiva:

☐ ISO (ISO 9001:2008);
☐ Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;
☐ sistema di gestione ambientale (ISO 14.001);
☐ un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (OHSAS18001:2007);
☐ registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).nessuna certificazione;
☐

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

NB: Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale e trasmesso tramite PEC, unitamente a fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Il Presente Allegato è composto
da n°57 (cinquantasette) facciate.

Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(Ing. Giovanni Scannicchio)



SCANNICCHIO
GIOVANNI
24.11.2020
17:06:22 UTC